

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. CCXLI
n. 1

RELAZIONE

CONCERNENTE IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

(Articolo 7, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53)

Presentata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(GELMINI)

—————
Comunicata alla Presidenza il 2 agosto 2011
—————

INDICE

PREMESSA

| | | |
|--|-------------|----|
| 1. Primo ciclo di istruzione | <i>Pag.</i> | 5 |
| 1.1. Scuola dell'infanzia e scuola primaria. | » | 6 |
| 1.2. Insegnamento delle lingue comunitarie nella scuola primaria. | » | 16 |
| 1.3. Indicazioni per il curriculum | » | 25 |
| 2. Il secondo ciclo di istruzione e di formazione | » | 31 |
| 2.1. Il diritto-dovere all'istruzione e formazione e l'obbligo di istruzione | » | 32 |
| 2.2. Il sistema dei licei | » | 34 |
| 2.3. Il sistema di istruzione e formazione professionale (I.F.P.). | » | 37 |
| 2.4. Nuovi istituti tecnici e nuovi istituti professionali . . . | » | 40 |
| 2.5. Istruzione tecnica | » | 41 |
| 2.6. Istruzione professionale | » | 42 |
| 2.7. Le linee guida | » | 44 |
| 2.8. L'alternanza scuola/lavoro | » | 47 |
| 2.9. Attività a sostegno di progetti di innovazione organiz- zativa e didattica | » | 48 |
| 3. Istruzione degli adulti | » | 49 |

PREMESSA

**IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE**

L'attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", è avvenuta principalmente attraverso **norme delegate** secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge citata, che conferiva al Governo la delega ad adottare entro 24 mesi dalla entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi relativi a norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale.

In base alle previsioni della norma di delega vengono approvati sei decreti legislativi di attuazione della legge di riforma del sistema di istruzione.

- 1. Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59**, "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53".
- 2. Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286**, "Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53".
- 3. Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76**, "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53".
- 4. Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77**, "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53".
- 5. Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226**, "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53".
- 6. Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227**, "Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53".

La presente relazione dà conto dello stato di attuazione della legge di riforma del sistema educativo di istruzione e di formazione, come previsto dall'articolo 2 della richiamata legge n. 53/2003

1 - PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

1.1 SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

In attesa del compimento dell'iter procedimentale necessario per l'emanazione dei provvedimenti attuativi della legge n. 53 del 2003, nell'anno scolastico 2002/2003, si è dato attuazione ad un progetto sperimentale (D.M. 18/09/2002) con la caratteristica di un laboratorio di ricerca sui contenuti attinenti alla riforma degli ordinamenti didattici nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare. Il decreto n. 100/2002 dà una prima applicazione alle disposizioni previste dall'articolo 7, commi 4 e 5, in materia di anticipo di iscrizione alla scuola dell'infanzia ed alla prima classe della scuola primaria e prevede, in via sperimentale, l'anticipazione alla frequenza entro il 28 febbraio.

Successivamente, al fine di garantire, nei primi due anni della scuola primaria, l'alfabetizzazione informatica e l'alfabetizzazione della lingua inglese - come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera f) della citata legge n. 53/2003 - vengono promossi, a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004, progetti per l'introduzione generalizzata dell'alfabetizzazione informatica e dell'alfabetizzazione nella lingua inglese (D.M. n. 61 del 22/07/2003 e Circolare n. 62 del 22/07/2003). Ciò con riferimento alle citate indicazioni nazionali e nell'ambito dell'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, e dell'autonomia amministrativa, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 275/1999.

Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia ed al primo ciclo di istruzione

Tra i decreti legislativi di attuazione della legge di riforma del sistema di istruzione (l. 53/2003), quello concernente il segmento del primo ciclo è il Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53".

L'articolo 7 della legge di delega 28 marzo 2003, n. 53 prevedeva che mediante uno o più regolamenti governativi (articolo 17, comma 2, legge n. 400/1988), si provvedesse alla:

- a) individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;
- b) determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;
- c) definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.

Per la regolamentazione della materia di cui al punto a), in sede di emanazione del decreto legislativo n. 59/2004 per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione vennero

adottati in via transitoria gli assetti pedagogici, didattici e organizzativi delle Indicazioni nazionali per i tre settori scolastici interessati (allegati a, b, e c.) in attesa della emanazione dei regolamenti definitivi.

Il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 trovò attuazione dall'anno scolastico 2004-2005 in forma generalizzata per la scuola dell'infanzia e per tutte le classi della scuola primaria e, in forma graduale a cominciare dal primo anno di corso, per la scuola secondaria di I grado. Con l'anno scolastico 2006-2007 la riforma andrà a regime anche per tutte le classi di questo ultimo grado di scuola.

Deroga di taluni istituti normativi

In sede di sequenza contrattuale presso l'Aran, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, venne disposta la deroga (disapplicazione) dei seguenti istituti normativi previsti dal d.lvo 59/2004, in quanto ritenuti invasivi della competenza contrattuale:

Docente tutor (artt. 7 e 10 d.lvo 59/04): venne disapplicata la norma relativa al docente preposto a funzioni tutoriali e di coordinamento dell'équipe pedagogica nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado.

Contratto di prestazione d'opera (artt. 7 e 10 d.lvo 59/04): venne disapplicata la norma che consentiva alle istituzioni scolastiche di avvalersi di esperti esterni, mediante contratto di prestazione d'opera, per lo svolgimento di attività e insegnamenti non curricolari.

Mobilità del personale docente (artt. 8 e 11 d.lvo 59/04): venne disapplicata la norma che disponeva la permanenza per almeno un biennio dei docenti sulla stessa sede per assicurare la continuità didattica.

Per quanto concerne le Indicazioni nazionali, gli allegati a), b), c) e d) al citato decreto avevano fungibilità di regolamento, in attesa del Regolamento definitivo. Ne erano parte integrante ed avevano valore prescrittivo relativamente ai loro assetti pedagogici, didattici e organizzativi. Per il perfezionamento dell'iter regolamentare fu avviata la revisione delle Indicazioni nazionali, affidata ad una Commissione nazionale.

Il Portfolio delle competenze, previsto dalle Indicazioni nazionali come strumento di documentazione del processo formativo degli alunni della scuola primaria, fu in un primo momento oggetto di specifica disposizione del Ministero della pubblica istruzione che, con circolare n. 84 del 10 novembre 2005 dettava "Linee guida per la definizione e l'impiego del Portfolio delle competenze nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo di istruzione".

Successivamente, tuttavia, con nota del 31 agosto 2006, di indirizzo per l'avvio dell'anno scolastico 2006-2007, il Ministro della pubblica istruzione dichiarò il portfolio strumento facoltativo di documentazione e rimesso alle autonome determinazioni delle istituzioni scolastiche.

L'anticipo nella scuola dell'infanzia

Nell'ordinamento vigente prima della legge 53/2003, l'iscrizione alla scuola dell'infanzia era consentita ai bambini che compivano tre anni di età entro il 31 dicembre. La nuova disposizione, introdotta dalla legge delega n. 53/2003, consente, in via sperimentale e in presenza di specifiche condizioni di fattibilità, l'iscrizione anticipata alla scuola dell'infanzia di bambini che compivano tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. L'attuazione di tale nuovo istituto, secondo la previsione della norma, doveva avvenire con gradualità in base ad appositi decreti ministeriali. In prima applicazione il termine venne fissato dalla legge stessa al 28 febbraio. La legge 53/2003, all'articolo 7, commi 4 e 5, individuava le risorse finanziarie che, con criteri di gradualità, erano necessarie per far fronte all'aumento dell'organico di docenti da assegnare alle nuove sezioni/classi che accoglievano bambini ammessi in anticipo.

Prima applicazione

Nell'anno di emanazione della legge, a differenza di quanto avvenne per l'anticipo di iscrizione alla scuola primaria, non si diede attuazione formale al dispositivo, per il mancato accertamento delle condizioni minime previste. Tuttavia, se pur non regolamentato, l'anticipo trovò applicazione spontanea sia nella scuola statale che in quella paritaria per un totale di circa 49 mila bambini accolti (l'8,6% dei bambini iscritti al primo anno).

Decreto legislativo di attuazione

Il decreto legislativo n. 59/2004 regolamentò ulteriormente l'istituto dell'anticipo (artt. 2 e 12, comma 1), specificando le misure di accompagnamento necessarie per una sua funzionale applicazione e il regime transitorio di graduale attuazione in vista della messa a regime (30 aprile).

Gradualità di applicazione

Il termine del 28 febbraio come limite massimo di ammissione di bambini in anticipo di età venne confermato sia per l'anno scolastico 2004-05 che per il 2005-06, consentendo l'iscrizione rispettivamente di oltre 65 mila bambini nel 2004-05 (11% del totale di iscritti al primo anno) e di circa 72 mila nel 2005-06 (11,9% degli iscritti del primo anno).

Difficoltà nella sperimentazione

L'istituto dell'anticipo incontrò una serie di difficoltà e di resistenze - soprattutto da parte dei sindacati degli insegnanti - che ne resero incerta la prosecuzione condivisa, anche se le famiglie sembravano mostrare attenzione al nuovo istituto normativo soprattutto in quei territori dove vi era grave carenza di servizi per la prima infanzia. Anche per l'anno scolastico 2006-07 fu confermato il limite del 28 febbraio per l'ammissione anticipata alla scuola dell'infanzia (anziché il 30 aprile previsto a regime) quale limite temporale massimo per il compimento dei tre anni di età richiesta per l'iscrizione.

Previsione di deroga

In sede di sequenza contrattuale presso l'Aran venne esaminata, senza esito, la possibilità di deroga (disapplicazione) del dispositivo contenuto nel decreto legislativo n. 59/2004 che, a proposito dell'anticipo per la scuola dell'infanzia, prevedeva nuove professionalità e nuove modalità organizzative per la sperimentazione dell'anticipo. La sequenza contrattuale registrò l'impossibilità di procedere alla deroga della norma, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, ma registrò formalmente la netta opposizione sindacale nel procedere nell'attuazione dell'anticipo di iscrizione nella scuola dell'infanzia.

Abrogazione

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), al comma 630 dispose l'abrogazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 59/2004 che disponeva la possibilità di ammissione anticipata alla scuola dell'infanzia per i nati entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. In tal modo scompare a regime l'istituto dell'anticipo di iscrizione alla scuola dell'infanzia, ma, per effetto della proroga del regime transitorio di cui alla legge 12 luglio 2006, n. 228 di conversione del decreto legge 12 maggio 2006 n. 173 (cosiddetto di "milleproroghe") restò transitoriamente in vigore l'istituto per il 2007-2008 con il termine di compimento dell'età al 28 febbraio.

In tal senso si è espressa anche l'annuale circolare ministeriale sulle iscrizioni (n. 74/2006), disponendo, per l'ultima volta, la possibilità di iscrizione anticipata per l'anno 2007-2008 dei bambini che compivano tre anni di età entro il 28 febbraio 2008.

Dall'anno scolastico 2009/2010, in applicazione del D.P.R. n. 89 del 2009, con la circolare n. 4 del 15 gennaio 2009 che disciplina le iscrizioni, è prevista la possibilità di chiedere l'iscrizione per le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2009 e, comunque entro il 30 aprile 2010, compatibilmente con il sussistere dei relativi presupposti.

Classi Primavera dedicate ai bambini tra i 24 e i 36 mesi

L'istituto delle cosiddette sezioni primavera o sezioni ponte, consentì di dare una risposta alternativa agli anticipi. Tali realtà, già presenti in taluni territori regionali come esperienze di avanguardia nei servizi per la prima infanzia furono formalmente previste come sperimentazione nazionale dall'art. 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 297 (finanziaria 2007), e attivate nell'anno scolastico 2007/2008 a seguito di accordo in sede di Conferenza unificata del 14 giugno 2007. Le sezioni regolarmente autorizzate sono state 1311, ma alcune di esse non sono state attivate per problemi organizzativi, legati essenzialmente al mancato adeguamento delle strutture edilizie.

Secondo il disposto normativo, le nuove sezioni sperimentali per la prima infanzia, per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, dovevano concorrere a far fronte alla crescente

domanda di servizi educativi, anche mediante la realizzazione di iniziative improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età. Le sezioni primavera funzionanti nell'anno 2007/2008 sono state aggregate a scuole dell'infanzia statali e paritarie, a nidi comunali e a nidi privati convenzionati con i Comuni.

L'Accordo definì criteri e standard per l'attivazione del servizio educativo per un finanziamento complessivo di 34.783.656 euro dei quali 15 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero della pubblica istruzione, 10 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero delle politiche per la famiglia e 9.783.656 di euro messi a disposizione dal Ministero della solidarietà sociale, vincolati dalla rifunionalizzazione, attraverso opportuno provvedimento legislativo, dei finanziamenti già destinati ai datori di lavoro per la realizzazione di asili nido e micro nidi nei luoghi di lavoro.

Quattro Regioni (Lazio, Molise, Toscana e Liguria), con proprie autonome determinazioni, provvidero a finanziare alcune sezioni primavera escluse dal finanziamento statale, intervenendo con finanziamenti propri per complessivi 1.073.666 euro.

L'Accordo del 14 giugno 2007 affidava al Ministero della Pubblica Istruzione la responsabilità di gestione della sperimentazione e di assegnazione dei contributi statali alle sezioni autorizzate. Il Ministero ha provveduto a tale incarico fornendo in proposito modalità di attuazione delle diverse fasi applicative dell'Accordo, nei tempi e nei modi di seguito indicati. Nel corso del 2008, pertanto, anche sulla base di verifiche effettuate localmente, si è provveduto ad erogare alle istituzioni educative la seconda tranche del finanziamento statale, a saldo del contributo spettante.

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha continuato a svolgere, da gennaio ad agosto 2008, una intensa e continua attività di supporto e accompagnamento della sperimentazione così sintetizzata:

- *da gennaio 2008*: prosecuzione del servizio di consulenza diretta e telematica mediante apposito gruppo tecnico costituito presso la Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici;
- *gennaio 2008*: richiesta, con nota ministeriale prot. 495 del 16.1.2008 di effettuazione di verifiche della sussistenza dei requisiti di funzionamento delle sezioni sperimentali, secondo un campione statisticamente significativo, in tutte le Regioni;
- *febbraio 2008*: costituzione di un comitato tecnico nazionale con compiti di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione, per garantire la completa affidabilità sotto il profilo educativo del servizio sperimentale per bambini di 24-36 mesi previsto dall'Accordo della Conferenza unificata del 14 giugno 2007;
- *febbraio/marzo 2008*: attività propedeutiche per l'erogazione del saldo del contributo statale;
- *marzo/giugno 2008*: monitoraggio nazionale;
- *marzo 2008*: decreto direttoriale del 19 marzo 2008 concernente la ripartizione di euro 9.783.656 e la successiva erogazione diretta alle istituzioni educative;
- *luglio 2008*: decreto direttoriale concernente la ripartizione di euro 10.000.000 e la successiva erogazione diretta alle istituzioni educative;

- giugno/agosto 2008: attività di erogazione diretta da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei contributi a saldo alle istituzioni educative ammesse a contributo.

Alle sezioni autorizzate sono stati assegnati contributi in misura proporzionale alla durata settimanale del servizio e alla quantità dei bambini accolti, con un massimo di 30 mila euro per sezione. I limiti di durata del servizio e di dimensione della sezione facevano parte dei criteri qualitativi del servizio definiti dall'Accordo.

In sede di monitoraggio per talune sezioni è stato previsto l'aumento o la diminuzione del contributo statale, a seguito di accertamento della modifica di alcuni parametri di funzionamento (numero di bambini accolti, orario di apertura della sezione, ecc.).

In merito alle attività connesse al monitoraggio nazionale, oltre il 95% delle sezioni ammesse al finanziamento statale ha risposto al questionario definito dal Ministero.

Tale questionario ha inteso rilevare dati relativi a:

- istituzione che gestisce la sezione primavera, di carattere generale;
- personale che opera nella sezione primavera. I dati richiesti si riferivano in particolare all'orario di lavoro, al titolo di studio posseduto e all'esperienza in campo educativo;
- assunzione del personale, tipologia di contratto, procedura di reclutamento e retribuzione corrisposta;
- territorio nel quale opera la sezione primavera e ai servizi per l'infanzia presenti;
- numero ed età dei bambini che hanno frequentato la sezione;
- orari di funzionamento e tempi di attività della sezione;
- locali, spazi e strutture utilizzate dalla sezione;
- risorse utilizzate dalla sezione con riferimento a finanziamenti, personale impiegato e attrezzature e arredi in uso;
- importi delle eventuali rette e dei contributi versati dalle famiglie.

In data 20 marzo 2008, in sede di Conferenza Unificata, è stato raggiunto un accordo per la prosecuzione delle attività delle sezioni primavera anche per l'anno scolastico 2008/2009.

A differenza di quanto previsto dal precedente accordo, la Conferenza unificata ha rimesso la responsabilità di gestione del secondo anno di sperimentazione e di assegnazione dei contributi statali alle sezioni autorizzate direttamente agli Uffici scolastici regionali, sulla base di apposite intese con le rispettive Regioni.

Pertanto, i fondi statali per il funzionamento delle sezioni primavera sono stati assegnati agli Uffici scolastici regionali, i quali, sulla base delle sopraindicate intese e di criteri forniti dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, sentite anche le rappresentanze degli Enti locali, hanno provveduto alla programmazione e alla gestione complessiva delle sezioni, nel rispetto dei criteri contenuti nell'accordo.

Per quanto di competenza, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha emanato in data 10 aprile 2008 il decreto direttoriale n. 37 concernente la individuazione dei criteri per l'attivazione del servizio educativo delle sezioni primavera, quale base per la definizione delle intese regionali di cui all'articolo 2 dell'Accordo quadro del 20 marzo 2008.

Sono state sottoscritte tutte le previste intese, i cui testi sono stati pubblicati sul sito internet del Ministero.

Nei limiti consentiti dalle risorse finanziarie complessivamente disponibili, per l'anno scolastico 2008-2009, in via prioritaria sono state ammesse le sezioni primavera già funzionanti nell'anno scolastico 2007-2008 - finanziate con il contributo statale o regionale - per le quali permangono i requisiti iniziali di ammissione; sono inoltre state ammesse al funzionamento, nei limiti delle ulteriori disponibilità finanziarie regionali e degli eventuali residui statali, nuove sezioni i cui requisiti di accesso sono stati definiti tramite le intese regionali. Non sono state rifinanziate le sezioni attivate nella provincia autonoma di Bolzano, in quanto tale provincia non ha comunicato la propria volontà di partecipare al secondo anno di sperimentazione.

Il medesimo accordo ha definito l'entità del contributo statale per l'esercizio 2008: 19 milioni di euro erogati dal Ministero della pubblica istruzione; 10 milioni di euro erogati dal Ministero delle politiche per la famiglia per complessivi 29 milioni di euro.

Il Ministero della solidarietà sociale si è riservato di mettere a disposizione per l'esercizio 2008 una quota di risorse finanziarie determinata in base alle disponibilità di bilancio successivamente accertate. In data 15.12.2008 il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, con nota prot. 19/0003455 ha comunicato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'assegnazione di 1.400.000 euro per il funzionamento delle sezioni primavera, che sono stati erogati direttamente all'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia.

Il contributo statale è stato pari, pertanto, a 30.400.000 euro.

Con nota DIPOFAM 0001894 n. P-2.56.4.1 del 31 luglio 2008, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, ha comunicato di aver erogato i 10 milioni di euro di sua pertinenza alle regioni Puglia, Lazio, Campania, Emilia Romagna, Sicilia (2 milioni di euro a ciascuna regione).

Infine, con decreto direttoriale del 18 novembre 2008, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha erogato agli Uffici scolastici regionali i 19 milioni di contributo per il funzionamento delle sezioni primavera come di seguito indicato.

Sezioni primavera – Ripartizione della quota di finanziamento posta a carico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'anno 2008

| Uffici scolastici regionali | Quota assegnata |
|-----------------------------|-----------------|
| Piemonte | 1.442.301 |
| Liguria | 1.117.421 |
| Lombardia | 2.946.605 |
| Friuli Venezia G. | 396.379 |
| Veneto | 1.810.358 |
| Emilia Romagna | 196.868 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Toscana | 1.193.984 |
| Marche | 568.887 |
| Umbria | 193.506 |
| Lazio | 75.904 |
| Abruzzo | 766.592 |
| Molise | 350.830 |
| Campania | 2.638.317 |
| Puglia | 1.016.189 |
| Basilicata | 317.879 |
| Calabria | 1.619.437 |
| Sicilia | 482.943 |
| Sardegna | 1.865.600 |
| Totale | 19.000.000 |

Con l'accordo n. 53 del 29 ottobre 2009, in Conferenza Unificata viene sancito l'impegno delle amministrazioni interessate alla prosecuzione del servizio educativo per i bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, così dette "sezioni primavera", con stanziamenti, per l'esercizio 2009, a carico del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca della somma di 19 milioni di euro; del Dipartimento delle Politiche della famiglia di 5 milioni di euro; del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di 1,4 milioni di euro, per un totale di 25.400.000 di euro.

Sezioni primavera – Ripartizione fondi statali 2009

| Regione | Ministero Istruzione | Dipartimento Famiglia | Ministero Lavoro | Totale |
|--------------|----------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| Abruzzo | 610.050 | - | - | 610.050 |
| Basilicata | 253.980 | - | - | 253.980 |
| Calabria | 1.287.330 | - | - | 1.287.330 |
| Campania | 3.685.200 | - | - | 3.685.200 |
| Emilia R. | 1.747.980 | - | - | 1.747.980 |
| Friuli V. G. | 316.230 | - | - | 316.230 |
| Lazio | 650.870 | 1.000.000 | - | 1.650.870 |
| Liguria | 888.930 | - | - | 888.930 |
| Lombardia | 486.000 | 3.000.000 | - | 3.486.000 |
| Marche | 453.180 | - | - | 453.180 |
| Molise | 278.880 | - | - | 278.880 |
| Piemonte | 329.660 | 1.000.000 | - | 1.329.660 |
| Puglia | 2.517.390 | - | - | 2.517.390 |
| Sardegna | 84.040 | - | 1.400.000 | 1.484.040 |
| Sicilia | 1.974.570 | - | - | 1.974.570 |

| | | | | |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Toscana | 948.690 | - | - | 948.690 |
| Umbria | 547.800 | - | - | 547.800 |
| Veneto | 1.439.220 | - | - | 1.439.220 |
| totale | 18.500.000 | 5.000.000 | 1.400.000 | 24.900.000 |

Con Accordo n. 103 del 7 ottobre 2010, in sede di Conferenza Unificata, viene confermato l'impegno delle amministrazioni interessate a proseguire e potenziare in forma diffusa sul territorio i servizi educativi in parola, per rispondere alle richieste delle famiglie, definendo linee di indirizzo generali con valenza di quadro di riferimento per l'attivazione del servizio su tutto il territorio. L'accordo ha validità triennale, salva revisione annuale da effettuarsi in sede di Conferenza Unificata.

Per quanto concerne i finanziamenti statali, saranno messi annualmente a disposizione all'inizio di ciascun esercizio finanziario e ripartiti tra le regioni secondo le percentuali fissate nell'accordo stesso.

Per l'esercizio finanziario 2010 sono stati stanziati: a carico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca la somma di euro 18.500.000; a carico del Dipartimento delle Politiche della famiglia la somma di euro 5.000.000; a carico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la somma complessiva di euro 1.400.000, a seguito della nota prot. 19/III/0003323 del 3/11/2010 con la quale venne sciolta la riserva formulata in sede di accordo in Conferenza Unificata.

Sezioni primavera- Ripartizione fondi statali 2010

| Regione | Quota |
|--------------|--------|
| Abruzzo | 2,45% |
| Basilicata | 1,02% |
| Calabria | 5,17% |
| Campania | 14,81% |
| Emilia R. | 7,02% |
| Friuli V. G. | 1,27% |
| Lazio | 6,63% |
| Liguria | 3,57% |
| Lombardia | 14,01% |
| Marche | 1,82 |
| Molise | 1,12% |
| Piemonte | 5,34% |
| Puglia | 10,11% |
| Sardegna | 5,96% |
| Sicilia | 7,93% |

| | |
|---------------|-------------|
| Toscana | 3,81% |
| Umbria | 2,20% |
| Veneto | 5,78% |
| Totale | 100% |

L'anticipo nella scuola primaria

Nel precedente ordinamento le uniche forme di anticipazione del percorso scolastico nella scuola elementare era rappresentato dall'istituto dell'esame di idoneità che consentiva l'accesso anticipato al secondo anno di corso, senza frequenza della prima classe. Tale istituto è stato confermato anche nel nuovo ordinamento.

La nuova disposizione consente l'iscrizione anticipata alla scuola primaria di bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. L'attuazione di tale nuovo istituto, secondo la previsione della norma, deve avvenire con gradualità in base ad appositi decreti ministeriali. In prima applicazione, come per la scuola dell'infanzia, il termine è fissato dalla legge stessa al 28 febbraio.

Prima applicazione: la norma degli anticipo contenuta nella legge delega 53/2003 è immediatamente esecutiva e trova applicazione già dall'anno scolastico 2003-2004 con una iscrizione di oltre 25 mila bambini che hanno compiuto sei anni di età entro il 28 febbraio 2004 e che rappresentano circa il 5% del totale dei bambini iscritti al primo anno di corso della scuola primaria.

Decreto legislativo di attuazione – Il decreto legislativo n. 59/2004 regola ulteriormente l'istituto dell'anticipo (art. 6, comma 2 e art. 13 comma 1), prevedendo il regime transitorio di graduale attuazione in vista della messa a regime (30 aprile).

Gradualità di applicazione - Il termine del 28 febbraio come limite massimo di ammissione di bambini in anticipo di età viene confermato anche per l'anno scolastico 2004-05, consentendo l'iscrizione di circa 35 mila bambini; per l'anno successivo il termine viene fissato al 31 marzo, consentendo l'iscrizione di circa 45 mila bambini.

Messa a regime - Dall'anno scolastico 2006-2007 l'istituto dell'anticipo va a regime con la previsione del termine ultimo di iscrizione per i nati entro il 30 aprile. Gli iscritti in anticipo vengono stimati nell'anno intorno alle 55 mila unità. Non è prevista alcuna abrogazione dell'istituto dell'anticipo per la primaria. Permane, se pur con talune limitazioni, l'istituto dell'esame di idoneità per il passaggio anticipato al secondo anno di corso della scuola primaria da parte di bambini che provengono da scuola familiare/paterna e privata.

L'istituto degli anticipi viene mantenuto anche per i successivi anni scolastici. Le scuole destinatarie delle richieste di anticipo, assicurano le condizioni idonee, per una proficua accoglienza, nell'ambito di una funzionale programmazione del servizio.

1.2 - INSEGNAMENTO DELLE LINGUE COMUNITARIE NELLA SCUOLA PRIMARIA

Dall'anno scolastico 2005-2006 è stata generalizzato l'insegnamento della lingua inglese in tutte le classi della scuola primaria,

La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005), art. 1, comma 128, generalizzò l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria stabilendo il principio che dovesse essere impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in possesso dei requisiti richiesti . Potevano essere attivi posti di lingua straniera da assegnare a docenti specialisti solo nei casi in cui non fosse stato possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di classe o di istituto.

A tali fini era prevista l'attivazione di corsi di formazione, nell'ambito delle annuali iniziative di formazione in servizio del personale docente, la cui partecipazione era obbligatoria per tutti i docenti privi dei requisiti previsti per l'insegnamento della lingua straniera.

In applicazione della norma di cui sopra si sarebbe raggiunto l'obiettivo del recupero all'insegnamento sul posto comune di non meno di 7.100 unità per ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007.

Attività propedeutiche all'avvio dei corsi

Pertanto, ad inizio anno 2005, in continuità con la progettazione di percorsi formativi di aggiornamento destinati al personale docente di scuola primaria già impegnato nell'insegnamento è stato affidato all'INDIRE – Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa di Firenze - l'incarico di costituire un Comitato tecnico scientifico, il quale, anche sulla base delle attività pregresse, progettasse percorsi di formazione destinati a docenti privi dei requisiti e non impegnati nell'insegnamento della lingua inglese, al fine dell'acquisizione delle necessarie competenze linguistico comunicative e metodologico -didattiche per il citato insegnamento nel livello di scolarità di interesse.

Compito del Comitato scientifico era, pertanto, quello di individuare secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento il livello minimo di competenza linguistica per l'idoneità all'insegnamento (fissato poi come B1 della scala globale del quadro comune europeo di riferimento), gli standard qualitativi e organizzativi dei corsi di formazione, linguistica e metodologica, e le modalità di certificazione degli esiti di apprendimento e di formazione.

Sulla base del documento scientifico realizzato dal Comitato scientifico, in data 29 luglio 2005 con la Comunicazione di Servizio prot. n. 1446 venne promosso il Piano di formazione sullo sviluppo delle competenze linguistico - comunicative e metodologico -didattiche dei docenti impegnati nell'insegnamento dell'inglese nella scuola primaria, in coerenza con gli obiettivi fissati dalla citata legge finanziaria 2005 e venne definito il coinvolgimento dei diversi Soggetti:

- l'INDIRE, per il coordinamento scientifico del Piano;

- gli Uffici scolastici regionali, centri di responsabilità di spesa ed organizzatori dei corsi di formazione;
- i Centri Linguistici Universitari, chiamati a garantire un servizio qualitativo di formazione e di certificazione di competenze;
- le Associazioni professionali e disciplinari accreditate per la formazione del personale della scuola, quali strutture presenti sul territorio e disponibili ad offrire un servizio di qualità;
- la RAI sezione Educazione per le attività di formazione on-line (laboratori sincroni e asincroni da realizzare di intesa con l'INDIRE).

Attività promosse a sostegno dell'avvio dei corsi

Nel periodo luglio-dicembre 2005, a seguito della consegna del Documento scientifico, furono promosse periodiche Conferenze di servizio di informazione/formazione rivolte ai Direttori degli uffici scolastici regionali, ai referenti tecnici regionali e ai formatori/e-tutor selezionati a livello regionale per l'avvio dei corsi, in particolare su:

- aspetti progettuali, particolarmente innovativi come le attività di formazione on-line (attività sincrone, sia per l'area linguistica che per quella metodologico-didattica); offerte, sia per la formazione linguistico-comunicativa sia per le iniziative opzionali a distanza, in sinergia da RaiEducazione (contratto RAI sul Divertinglese) ed Indire e scelte dai docenti in sede di patto formativo;
- attività sincrone, da svolgersi in lingua inglese per un monte ore massimo del 10% della durata annuale del corso, guidate da un moderatore su due temi differenti quali le fiction trasmesse dal Divertinglese, corredate da materiali e supporti appositamente realizzati per ridurre la complessità linguistica e finalizzati al potenziamento delle competenze comunicative dei docenti; l'area giochi della piattaforma Puntoedu denominata "paese dei balocchi" anche per avviare un'eventuale riflessione, per i corsisti più esperti, sull'utilizzo didattico in classe dei materiali proposti;
- svolgimento della formazione metodologico-didattica secondo il modello di e-learning integrato, caratterizzato da una valenza particolare in cui il percorso glotto-didattico è destinato a futuri insegnanti di lingua che attualmente insegnano come generalisti;
- scelta dell'e-tutor, non solo semplice facilitatore del percorso on-line ma anche formatore dei docenti per la metodologia didattica applicata all'insegnamento dell'inglese, con guida all'utilizzo individuale dei materiali e delle attività presenti in piattaforma;
- la definizione e sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra INDIRE e AICLU – Associazione Centri Linguistici Universitari (Protocollo di Intesa INDIRE – AICLU sottoscritto il 27 gennaio 2006) per la messa a disposizione di un servizio qualificato di formazione e relativa certificazione secondo i livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento e in coerenza con il quadro normativo previsto dall'articolo 5 della Legge n.53/2003 (D.L.vo n.227/2005);

- il riconoscimento sotto il profilo contrattuale del raggiungimento del livello di competenza B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento ai fini dell'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria e del processo di mobilità.

Il Piano di formazione, sopra illustrato, prevedeva moduli di formazione in presenza per lo sviluppo delle competenze linguistico –comunicative; i moduli della durata di 80/100 ore dovevano consentire il passaggio da un livello inferiore a quello immediatamente superiore, secondo la scala di riferimento prevista dal Quadro Comune Europeo di Riferimento .

Con il piano di formazione linguistico-comunicativa si prevedeva la possibilità che il docente corsista, già qualificato ad un livello minimo di competenza A2, potesse destinare una percentuale massima del 10% del monte ore ad attività di formazione on-line mediante la partecipazione a laboratori di conversazione sincrona su materiali prodotti da INDIRE e da RAleducational. Il percorso di formazione linguistica si completava con un'attività per lo sviluppo delle competenze metodologico-didattiche offerta secondo il modello e-learning integrato. Prevedeva, inoltre, che un docente generalista, privo di competenze linguistiche, potesse, con un percorso di 380 ore, raggiungere il livello B1 riconosciuto come livello soglia per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria.

Finanziamenti

In data 14 ottobre 2005, a seguito dell'avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti del Decreto di variazione di bilancio disposto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze (D.M. del 19 settembre 2005, registrato dalla Corte dei Conti il 29 settembre 2005, registro 5, fg.145) concernente la variazione in termini di competenza e di cassa sul capitolo di spesa 1370 del Bilancio del Ministero per attività di formazione e di aggiornamento del personale della scuola per un ammontare complessivo di 28.000.000 di euro, si è proceduto a ripartire gli stanziamenti per un importo pari al 10% e cioè € 2.800.000 all'ANSAS e il 90% (€ 25.200.000) sui centri di responsabilità di spesa degli Uffici scolastici regionali.

Come precisato sopra in termini progettuali, venne affidato all'INDIRE l'incarico di coordinamento scientifico del complessivo Piano di formazione, in coerenza con le priorità di intervento del citato Istituto. Tra queste, la costruzione di un ambiente on-line di formazione permanente del personale della scuola (Direttiva n. 67 del 28 luglio 2005, prot. n. 7351, registrata dalla Corte dei Conti il 15 settembre 2005, registro 5, foglio 150) con la quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo del 20 luglio 1999, n. 258, furono definite le priorità di intervento dell'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa di Firenze, tra le quali anche lo sviluppo del sistema nazionale di formazione e-learning, ai fini della costruzione di un ambiente on-line di formazione permanente del personale della scuola).

La pubblicazione del Decreto Legge n. 311/2005, sulla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2005, concernente "Misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale", a pochi giorni dalla registrazione del decreto di variazione di bilancio e del legittimo impegno di spesa, stabilì un taglio di € 1.995.000 sul capitolo 1370 e una riduzione complessiva pari a € 11.411.881 sui rispettivi capitoli di

bilancio degli Uffici scolastici regionali. Venne individuata come priorità assoluta l'intervento di coordinamento scientifico e di governo del complessivo Piano di formazione e fu impegnata, in data 7 novembre 2005, la somma di €. 2.544.100 di cui l'85% in termini di competenza e di cassa, rispetto allo stanziamento previsto di € 2.800.000.

Il citato decreto legge, così detto "taglia spese", incise in maniera più significativa sui capitoli di spesa assegnati agli uffici scolastici regionali, i quali segnalavano una decurtazione di circa il 30% delle somme stanziare complessivamente per la formazione e un'incidenza significativa sulla programmazione degli interventi di formazione sullo sviluppo delle competenze linguistico – comunicative, a causa dei ristretti tempi per il perfezionamento dei relativi provvedimenti di spesa. In particolare in alcune situazioni regionali la decurtazione, in presenza dell'impossibilità di recuperare le somme da altri interventi, comportò la riapertura della contrattazione integrativa regionale sullo specifico piano di formazione ed un riavvio e ricalendarizzazione delle operazioni di selezione ed aggregazione per livelli di competenza dei docenti interessati alla frequenza dei corsi.

In continuità con il piano di formazione avviato nell'anno 2005 ai sensi della comunicazione di servizio 1446/05, gli interventi di formazione a livello territoriale proseguirono nel rispetto delle linee progettuali e operative già elaborate dal Comitato scientifico Indire e dall'Amministrazione.

Destinatari della formazione e certificati

Il piano di formazione in servizio riguardò inizialmente circa 15.000 docenti iscritti a corsi linguistici territoriali di carattere pluriennale, modulare e diversificato per livello, organizzati secondo piani individualizzati di sviluppo delle competenze ritenute idonee all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria (livello Soglia, B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento). La ripartizione dei docenti per livelli di competenza risultava essere la seguente:

A1 : 8771
A1+ : 1247
A2: 3376
A2+: 865
B1: 1279

La realizzazione dei corsi di inglese fu coordinata a livello regionale dagli USR e dal dirigente tecnico preposto come referente delle lingue ed assicurata dalla collaborazione e l'apporto sinergico delle varie risorse e strutture competenti già diffuse sul territorio (formatori, associazioni professionali, Università, con i centri e dipartimenti linguistici, CRT, scuole polo, scuole di lingua accreditate, etc.).

L'attestazione di competenza finale era affidata in via prioritaria alle Università/Centri Linguistici di Ateneo, in coerenza con i principi dell'attuale sistema ordinamentale.

Al fine di salvaguardare, comunque, i principi della concorrenza e del mercato, già richiamati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel parere trasmesso con nota S/633 del

7 aprile 2005 in materia di certificazione, rimasero di competenza degli Uffici scolastici regionali le modalità di attuazione delle collaborazioni sulla formazione e sull'attestazione di competenza linguistica, nonché le valutazioni sulla eventuale necessità del ricorso a Soggetti esterni al settore scolastico e universitario.

Accanto agli interventi di formazione linguistico -comunicativa si svolsero congiuntamente, in modalità di e-learning integrato ed attraverso i servizi della piattaforma Puntoedu Indire, corsi formativi di natura metodologico-didattica con particolare riferimento alle problematiche relative all'apprendimento precoce della lingua straniera e riservati, di norma, a chi aveva già raggiunto un livello di competenza linguistica A2 (al 31 dicembre 2006 un totale di 9000 docenti risultavano iscritti in piattaforma per partecipare a tutte le attività del progetto; di cui 3700 iscritti anche all'area didattico-metodologica).

Altri servizi aggiuntivi furono messi a disposizione dei docenti in formazione, nel rispetto dei bisogni individuali e delle competenze linguistiche possedute. In particolare, RAI Educational, nel quadro del piano di collaborazione con il Ministero, sviluppò un apposito palinsesto denominato "Divertinglese docenti" ed in collaborazione con Indire avviò interventi di conversazione on line sui temi della programmazione televisiva.

Infine, in data 23 novembre 2006 è stato sottoscritto un accordo quadro tra il Ministero - Dipartimento per l'Istruzione e il British Council – allo scopo di collaborare nell'innalzamento della qualità della formazione in servizio dei docenti della scuola primaria, promuovendo periodi di studio intensivi all'estero da destinare con priorità ai 1450 docenti già in possesso dell'attestazione del possesso delle competenze per l'insegnamento della lingua inglese.

Risorse finanziarie

La continuazione degli interventi formativi per tutto il 2006 è stata resa possibile dai finanziamenti assegnati con Decreto n. 48141 del 29 giugno 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale per le politiche di bilancio – Ufficio XIV, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 luglio 2006, registro n. 5, foglio n. 36. Con tale provvedimento è stata disposta la variazione di bilancio di *20 milioni* di euro proveniente dal capitolo 1294 - " Fondo da ripartire per l'attuazione del piano programmatico di interventi finanziari della scuola"- di cui euro *2 milioni* assegnati al capitolo di spesa 1370 del bilancio di previsione di questo Ministero e euro *18 milioni* ripartiti tra gli Uffici scolastici regionali.

I *18 milioni* di euro ripartiti tra gli UUSR per permisero di:

riprogrammare, anche attraverso il recupero delle somme decurtate dal Decreto taglia spese 211/05, la seconda annualità del progetto per assicurare a tutti i docenti il completamento del percorso pluriennale e il conseguimento dell'attestato di competenza finale ;

- utilizzare le eventuali somme residue per avviare un nuovo reclutamento di docenti e impiantare ulteriori corsi di formazione secondo i bisogni di risorse professionali a livello regionale.

I 2 milioni di euro assegnati al capitolo di spesa per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola, nell'ottica della valorizzazione del personale docente, furono utilizzati per le seguenti iniziative di supporto da realizzare anche con la collaborazione dei soggetti esterni:

- esperti formatori dei corsi di lingua e di metodologia organizzarono incontri regionali/interregionali di informazione/formazione e monitoraggio, destinati ai docenti che ai diversi livelli di funzione (formatori d'aula, e-tutor e moderatori) concorrevano al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dalla legge finanziaria 2005 richiamati dalla legge finanziaria 2007;
- docenti che avevano terminato il percorso formativo, e risultavano provvisti dell'attestato finale rilasciato dal Direttore dell'USR che dichiarava la competenza linguistica B1 e l'avvenuta frequenza del percorso metodologico-didattico. Sono state avviate ulteriori azioni formative, tramite l'erogazione di borse di studio di breve durata all'estero. A tal fine, come sopra accennato, era già stato stipulato un accordo quadro con il British Council per la selezione delle istituzioni universitarie in Gran Bretagna più idonee ai bisogni formativi dei docenti interessati.

Ulteriori finanziamenti di circa due milioni di euro per l'a.s. 2009/10 e tre milioni di euro per l'anno 2010/2011, sono stati destinati, nel quadro della Legge 440/97, per completare i percorsi formativi della coorte di 5000 docenti partita nell'a. scolastico 2009/2010. Tali percorsi, gestiti sia finanziariamente che nei profili scientifici e organizzativi da Ansas con la costituzione di un CTS, sono più snelli nelle attività in presenza, si basano su un modello blended, in cui molta parte della formazione è svolta online, e consente ai docenti di sviluppare le seguenti competenze professionali:

- competenze linguistiche nella lingua straniera fino al livello B1
- competenze metodologico-didattiche.

Per il contenuto dei corsi si fa riferimento al profilo di uscita definito nel documento pubblicato dall'ANSAS nel 2007 "Quale profilo e quali competenze per il docente di scuola primaria".

A conclusione del percorso di formazione, come di consueto, i docenti potranno conseguire una certificazione finale degli esiti tramite attestato riconosciuto dagli UUSSR competenti.

Il nuovo percorso di formazione linguistica dopo il Regolamento 20 marzo 2009, n. 81

Per quanto riguarda il Piano iniziato nel 2005, nell'a.s. 2009/10, il Ministero dell'Istruzione, in continuazione con le attività formative previste dalla Comunicazione di servizio MIUR n.

1446/05 e per avviare il processo di razionalizzazione pluriennale delle risorse, ha dato disposizioni per utilizzare a livello regionale le risorse residue del piano citato.

L'utilizzo dei pregressi finanziamenti ha assicurato la formazione linguistica e metodologica di ulteriori 4700 docenti, per i quali è stato garantito il termine della formazione in tempo utile per l'assegnazione alle classi il 1° settembre 2010.

La Direzione Generale del Personale scolastico con nota Prot. n. AOODGPER 12157 del 6 agosto 2009 ha richiesto all'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica - (ex Indire) ANSAS di predisporre progetto e preventivo per il mantenimento della Piattaforma Puntoedu lingue, allo scopo di consentire il completamento della fruizione dell'attuale offerta formativa. L'ANSAS con nota prot. n. 23864 del 13 agosto 2009 ha inviato il preventivo di spesa per il mantenimento della piattaforma di formazione linguistica dal 1 settembre 2009 al 31 luglio 2010 e con nota prot. n.26117/F23 del 15/07/2009 ha inviato il progetto con relativo preventivo di € 50.573,00. La Direzione Generale del Personale scolastico con Decreto n. 9 del 5 ottobre 2009 ha assegnato all'ANSAS un finanziamento di € 42.500,00 (l'85% della somma preventivata ai sensi della C.M. 367/1991, Istruzioni amministrativo-contabili in materia di iniziative di aggiornamento) sul capitolo 1332/2 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2009.

Successivamente alle attività del Piano di formazione iniziato nell'anno scolastico 2005-2006, nell'anno scolastico 2009-2010 è iniziato il nuovo percorso di formazione a seguito del Regolamento approvato con D.P.R. 81 del 20 marzo 2009 recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane", che ha reso attuativo il piano programmatico formulato ai sensi dell'art. 64 comma 4 del Decreto legge 112/08, convertito con L.133/08.

Il citato Regolamento all'art. 10, comma 5, prevede che "L'insegnamento della lingua inglese è affidato ad insegnanti di classe della scuola primaria specializzati. Gli insegnanti attualmente non specializzati sono obbligati a partecipare ad appositi corsi triennali di formazione linguistica, secondo le modalità definite dal relativo piano di formazione. I docenti dopo il primo anno di formazione sono impiegati preferibilmente nelle prime due classi della scuola primaria e sono assistiti da interventi periodici di formazione linguistica e metodologica, anche con il supporto di strumenti e dotazioni multimediali".

Tali interventi sono volti ad attuare progressivamente la riduzione a zero del fabbisogno dei docenti specialisti.

Il MIUR, Direzione Generale del Personale scolastico, con nota prot. AOODGPER 635 del 21 gennaio 2010 e con nota integrativa prot. AOODGPER 1758 dell' 11 febbraio 2010, considerate le pregresse esperienze dell'ANSAS in materia, ha ritenuto opportuno incaricare l'Agenzia di progettare e organizzare un modello di formazione linguistica per 5.140 docenti di scuola primaria non specializzati. L'ANSAS con nota prot. n. 13413/RI del 15 marzo 2010 ha presentato il progetto ed il preventivo di spesa. Dopo l'impegno della somma di € 2.100.000,00, con Decreto n. 1 del 03/06/2010 della Direzione Generale del Personale Scolastico, destinata alla realizzazione del progetto, con Autorizzo n. 1 del 15 giugno 2010 è stata pagata all'ANSAS la somma di € 1.785.000,00 pari all'85% dell'importo complessivo

impegnato, come previsto dalla C.M. 367/1991. Tale somma è imputata, in termini di cassa, sul capitolo 1332/2 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, per l'esercizio finanziario 2010, residui 2009, lettera F.

L'azione ANSAS è la prosecuzione del Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in lingua inglese degli insegnanti di scuola primaria, avviato nell'anno scolastico 2005-2006.

La formazione in servizio è destinata a tutti gli insegnanti di scuola primaria che devono raggiungere la competenza minima richiesta (livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento – QCER). Il piano ha durata triennale e prevede la formazione di 5.140 docenti di scuola primaria non specializzati. Un primo gruppo di 2.040 docenti è stato avviato alla formazione nel giugno 2010, in modo da coprire le prime due classi della scuola primaria con l'insegnamento della lingua inglese dal primo settembre 2010. Un secondo gruppo di 3.100 docenti ha iniziato la formazione a dicembre 2010. È stata data precedenza ai docenti neo immessi in ruolo, sprovvisti dei titoli per insegnare, ai docenti con un livello di competenza linguistica superiore ad A1, ai docenti la cui sede di titolarità si trova nelle province in cui mancano più risorse.

Il percorso formativo è basato su un modello blended, una parte di formazione in presenza e una parte online, e consente ai docenti di sviluppare competenze linguistiche e metodologico-didattiche.

Tutor appositamente selezionati guidano i corsisti che parteciperanno alla ore di formazione in presenza ai fini della fruizione del percorso, assicurando la continuità tra la classe fisica e quella virtuale.

I corsi, progettati sulla base dei livelli e dei contenuti del Quadro Comune Europeo di Riferimento, partono dai bisogni formativi e fanno riferimento al documento pubblicato dall'ANSAS nel 2007 "Quale profilo e quali competenze per il docente di scuola primaria". A conclusione del percorso di formazione, i corsisti potranno conseguire una certificazione finale degli esiti.

I docenti vengono inseriti in moduli di durata variabile a seconda del livello da raggiungere.

Di seguito una tabella riepilogativa del percorso già in fase di realizzazione.

| | Livello di competenza | Totale ore (presenza+online) | Attività online in autoapprendimento | Attività in presenza |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------|---|-------------------------|
| <i>Modulo 1</i> | A0 > A1 | Ca 100 | 40 | 60 |
| <i>Modulo 2</i> | A1 > A2 | Ca 100 | 40 | 60 |
| <i>Modulo 3</i> | A2 > B1 | Ca 140 | 80 | 60 |

Il percorso linguistico-comunicativo è suddiviso in tre moduli, ognuno dei quali con un monte ore finalizzato al raggiungimento di un livello di competenza linguistica.

I corsi per l'acquisizione delle competenze metodologiche-didattiche sono suddivisi in venti ore in presenza e venti ore online.

Per consentire ai corsisti che hanno iniziato la formazione a giugno 2010 di entrare in classe a settembre 2010, tra giugno e settembre sono state concentrate circa trenta ore di formazione in presenza e venti ore online. I corsisti hanno completato a settembre 2010 circa la metà delle ore previste per ogni modulo, secondo la seguente tabella:

| | <i>Livello di competenza</i> | <i>Totale ore per i passaggio di livello (presenza+online)</i> | <i>Suddivisione ore</i> | <i>Attività da giugno a settembre</i> | <i>Attività da ottobre fino a conclusione del modulo</i> |
|-----------------|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| <i>Modulo 1</i> | A0 > A1 | 100 | 60 in presenza 40 online | 30 in presenza 20 online | 30 in presenza 20 online |
| <i>Modulo 2</i> | A1 > A2 | 100 | 60 in presenza 40 online | 30 in presenza 20 online | 30 in presenza 20 online |
| <i>Modulo 3</i> | A2 > B1 | 140 | 60 in presenza 80 online | 30 in presenza 20 online | 30 in presenza 60 online |

Analogamente, i corsisti che hanno iniziato la formazione nel dicembre 2010 sono stati inseriti in moduli per il passaggio di livello secondo le loro competenze in ingresso e dovranno fruire di tutte le ore previste, sia in presenza sia online, secondo la seguente tabella:

| | <i>Livello di competenza</i> | <i>Totale ore (presenza+online) Per il passaggio di livello</i> | <i>Attività online in autoapprendimento da dicembre fino a conclusione del modulo</i> | <i>Attività in presenza da dicembre fino a conclusione del modulo</i> |
|-----------------|------------------------------|---|---|---|
| <i>Modulo 1</i> | A0 > A1 | 100 | 40 | 60 |
| <i>Modulo 2</i> | A1 > A2 | 100 | 40 | 60 |
| <i>Modulo 3</i> | A2 > B1 | 140 | 80 | 60 |

I corsisti devono completare le ore previste dal modulo a cui sono stati iscritti nell'anno scolastico 2010/2011.

L'offerta formativa online per lo sviluppo delle competenze linguistiche è strutturata in base alle competenze linguistiche da raggiungere e si basa sullo sviluppo di tutte le abilità (listening, speaking, writing, reading, interaction).

La formazione metodologico-didattica si basa sull'integrazione e la sinergia della formazione online con incontri in presenza.

A supporto della formazione sono state messe a disposizione dei 2.040 docenti che hanno iniziato i corsi nel giugno 2010 circa 200 borse Comenius per la formazione in servizio. Altre 200 borse di studio saranno messe a disposizione dei 3.100 corsisti che hanno iniziato la formazione nel dicembre 2010.

Metà delle borse verranno pagate da fondi comunitari dell'Agenzia LLP – Lifelong Learning Programme, le rimanenti 100 con un contributo MIUR.

Per l'avvio dei corsi sono stati predisposti seminari di formazione per i tutor appositamente selezionati e incontri con i referenti lingue degli Uffici Scolastici Regionali, per facilitare l'avvio del Piano di formazione.

A seguito dei corsi iniziati nel giugno 2010, mentre nell'anno scolastico 2009-2010 il numero degli specialisti ammontava a 9.608, nell'anno scolastico 2010-2011 esso si è ridotto a 8.509. In questo modo ci si è avvicinati all'obiettivo di azzerare il numero degli specialisti, riducendolo di 1.099 unità.

Nel dicembre 2010 sono iniziate le procedure per continuare la formazione dei primi 5.140 corsisti e per la formazione di nuovi 10.000 corsisti a fronte di 132.202 docenti ancora da formare. Bisogna considerare che le risorse finanziarie attualmente disponibili consentono di formarne solo una parte limitata.

Buona parte dei docenti che non sono stati coinvolti in tale formazione erano in procinto di andare in pensione nei successivi anni; su tali insegnanti non si ritenne opportuno investire.

Allo scopo di offrire formazione ad un maggior numero di docenti, con nota Prot. AOODGPER 859 del 2 febbraio 2011, è stata richiesta la collaborazione all'autorità di gestione PON Italia per le risorse delle Regioni Obiettivo Convergenza.

Anche questo incarico di progettazione è stato affidato all'ANSAS, con D.M. 24 del 28/12/2010, per un impegno di spesa pari a € 1.500.000,00 destinati alla continuazione della formazione dei primi 5.140 corsisti e, con D.M. 28 del 28/12/2010 per un impegno di spesa di € 1.900.000,00 dedicati alla formazione di ulteriori 10.000 docenti, in attesa delle risorse finanziarie di cassa 2011 per la concreta erogazione dell'85% delle somme impegnate.

1.3 - INDICAZIONI PER IL CURRICOLO

Il procedimento per l'emanazione della normativa regolamentare in applicazione della delega di cui alla legge n. 53/2003 costituisce un complesso iter previsto dall'art. 17, comma 2° della legge n. 400/1988 e pertanto necessitava di un lasso di tempo abbastanza lungo per giungere alla conclusione.

Il primo decreto legislativo delegato, n. 59/2004, prevedeva, relativamente alla scuola dell'infanzia ed al primo ciclo di istruzione, l'adozione in via transitoria degli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi individuati negli allegati A, B, C e D, fino all'emanazione del relativo regolamento governativo. Ciò al fine di consentire, in attesa

dell'emanazione dell'apposito regolamento per la definizione dei curricoli scolastici in via ordinamentale, l'adozione in via sperimentale delle nuove indicazioni nazionali.

Con Circolare del Ministro n. 29 del 5 marzo 2004 furono fornite alle scuole dell'infanzia, del primo ciclo ed alle secondarie del primo grado indicazioni ed istruzioni per la prima applicazione del sopraccitato decreto legislativo 59/2004 e per creare una uniforme applicazione delle norme in questione. Con la citata circolare si richiamavano gli aspetti più significativi del provvedimento legislativo.

Il motivo ispiratore del provvedimento legislativo, in coerenza con le finalità della citata legge n. 53/2003, era quello di dar vita ad una scuola autonoma, di qualità, in linea con i parametri europei, in grado di recepire le vocazioni e le attese degli alunni, di rafforzare il ruolo e la partecipazione delle famiglie, di valorizzare l'impegno e le capacità professionali dei docenti.

Il sistema educativo di istruzione e formazione, così come prefigurato dalla legge di delega n. 53/2003 e dal decreto legislativo, attraverso il Profilo, le Indicazioni nazionali, il Piano dell'offerta formativa, i Piani di studio personalizzati (Piani di studio) era la risposta alle prevalenti richieste delle famiglie, si caratterizzava per la sua flessibilità e capacità di recepire ed interpretare i bisogni, le vocazioni e le istanze, sia dei singoli che delle diverse realtà nelle quali le istituzioni scolastiche si trovavano ad operare.

Un ruolo particolare in tale contesto assumeva la funzione tutoriale i cui compiti venivano finalizzati alla migliore realizzazione degli obiettivi formativi dei singoli studenti.

L'orario annuale delle lezioni nel primo ciclo di istruzione comprendeva un monte ore obbligatorio ed un monte ore facoltativo opzionale per le famiglie degli alunni (obbligatorio per l'istituzione scolastica nell'ambito delle opportunità esistenti) al quale si aggiungeva eventualmente l'orario riservato all'erogazione del servizio di mensa e di dopo mensa.

I tre segmenti orari rappresentavano il tempo complessivo di erogazione del servizio scolastico. Essi non dovevano essere considerati e progettati separatamente, ma concorrevano a costituire un modello unitario del processo educativo, da definire nel Piano dell'offerta formativa.

Le opzioni delle famiglie, riferite al tempo scuola facoltativo, dovevano essere rese compatibili con i piani dell'offerta formativa, con il Profilo, nonché con le soluzioni organizzative e didattiche delle scuole, da ricomprendere, tra l'altro, nell'ambito delle risorse di organico assegnate alle medesime.

Le istituzioni scolastiche, anche per il tramite del docente incaricato di funzioni tutoriali, assolvevano il compito primario di creare le condizioni atte a garantire il successo scolastico, attraverso interventi compensativi e mirati e un'offerta formativa arricchita, tesa al recupero di svantaggi e disuguaglianze culturali.

Il primo ciclo, della durata di 8 anni, che costituiva la prima fase in cui si realizzava il diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, aveva carattere unitario, ferma restando la specificità dei due segmenti relativi rispettivamente alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado.

Ciascun segmento del primo ciclo di istruzione si articolava in periodi didattici. Più esattamente la scuola primaria si articolava in un primo anno di collegamento con la scuola

dell'infanzia e in due successivi periodi biennali; la scuola secondaria di I grado in un periodo biennale e in un terzo anno conclusivo e di orientamento.

Relativamente alla scuola secondaria di I grado, la legge n. 53/2003 e il decreto legislativo 59/2004 introdussero alcune novità.

L'orario annuale personalizzato, per un totale di 891 ore obbligatorie (pari a 27 ore settimanali), comprensive della quota destinata alle Regioni e all'insegnamento della religione; un'ulteriore quota, fino a 198 ore (6 ore settimanali) di orario facoltativo opzionale. Le scuole, nell'ambito dell'offerta formativa, erano tenute ad organizzare attività e insegnamenti per coprire le ore opzionali; le famiglie potevano esercitare opzioni nell'ambito delle attività organizzate.

Per l'ammissione alla classe successiva gli alunni devono frequentare almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato (norma confermata dal DPR 122/2009 sulla valutazione).

Si conferma la possibilità di accedere alla seconda e terza classe mediante esami di idoneità, a condizione che gli alunni compiano 11 e 12 anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Successivamente, con il Decreto legislativo 226/2005, relativo alla scuola secondaria di II grado, vengono apportate alcune modifiche anche all'orario obbligatorio e alle discipline della scuola secondaria di I grado. In particolare, l'articolo 25 prevede che l'orario obbligatorio passi a 29 ore settimanali (aumento di un'ora di lingua straniera e una di tecnologia) con conseguente riduzione dell'orario facoltativo opzionale. Inoltre, vengono ridefiniti i contenuti della disciplina di lingua inglese e di seconda lingua comunitaria e di scienze (allegati E ed F della citata legge 226/2005).

Pertanto, dall'anno scolastico 2006/2007, tutti gli alunni delle scuole secondarie di primo grado studiano oltre alla lingua inglese, prima lingua per tutti per tre ore settimanali, anche una seconda lingua comunitaria per due ore settimanali (francese, tedesco, spagnolo).

Viene inoltre consentito alle scuole, sulla base delle richieste delle famiglie, di potenziare l'insegnamento della lingua inglese impegnando anche le ore inizialmente destinate allo studio della seconda lingua comunitaria. Questa opzione è stata confermata anche con le norme successive, ma è stata applicata da pochissime classi, stante una serie di vincoli (richiesta da parte di tutti gli alunni della sezione, di docenti di altra lingua in esubero).

La valutazione degli alunni:

- veniva effettuata dai docenti sia con scansione periodica e annuale, sia in occasione del passaggio al periodo didattico successivo;
- era unitariamente riferita ai livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni nelle attività obbligatorie e in quelle opzionali;
- riguardava sia gli apprendimenti sia il comportamento.

Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avveniva a seguito di valutazione positiva effettuata al termine del secondo periodo didattico biennale.

Il primo ciclo, che aveva configurazione autonoma rispetto al secondo, si concludeva con l'esame di Stato, il cui superamento costituiva titolo e condizione per accedere al sistema dei

licei e a quello dell'istruzione e della formazione professionale.

L'attività laboratoriale costituiva in generale una metodologia didattica da promuovere e sviluppare nei diversi momenti ed articolazioni del percorso formativo da ricomprendere in un quadro didattico e organizzativo unitario. Essa, in particolare, veniva assunta quale modalità operativa necessaria per la realizzazione di interventi su gruppi elettivi, di compito o di livello, finalizzati al consolidamento e alla personalizzazione degli apprendimenti.

Il processo di personalizzazione degli interventi formativi, previsto per l'intero percorso scolastico di ciascun alunno, trovava la sua concreta espressione nell'impiego del Portfolio delle competenze (d'ora in poi denominato Portfolio), costituito dalla documentazione essenziale e significativa delle esperienze formative dell'alunno e dalla descrizione delle azioni di orientamento e valutazione del medesimo. Il Portfolio, al cui aggiornamento concorre l'équipe dei docenti, d'intesa con la famiglia, viene gestito nel contesto delle competenze attraverso le quali si esprime la funzione tutoriale.

Le scuole statali appartenenti al primo ciclo potevano essere aggregate tra loro, come già previsto, in istituti comprensivi, che includessero anche le scuole statali dell'infanzia esistenti nello stesso territorio.

In attesa della definizione dell'apposito regolamento che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 53/2003, avrebbe dovuto definire il nucleo essenziale dei piani di studio, con D. M. del 31 luglio 2007 vennero fornite alle istituzioni scolastiche autonome indicazioni per la elaborazione dei curricoli per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione, fase sulla quale avviare una fase di interlocuzione, ascolto e approfondimento con il mondo della scuola, al fine di validarne i contenuti con le esperienze maturate sul campo.

Con la successiva direttiva n. 68 del 3 agosto 2007 fu dato avvio alle misure di accompagnamento e di sostegno alla prima attuazione delle Indicazioni per il curricolo.

Le iniziative da realizzare nel periodo settembre-dicembre 2007 avevano l'obiettivo di diffondere nel modo più ampio possibile il testo delle Indicazioni per il curricolo, di adoperarsi perché tutti gli insegnanti ne ricevessero copia, di attivare idonei interventi di prima informazione, analisi, comprensione delle Indicazioni stesse coinvolgendo in questa azione la scuola, le famiglie, il territorio.

Come previsto nella citata direttiva 68/2007 fu costituito un gruppo di coordinamento nazionale. Il gruppo si riunì numerose volte per monitorare l'andamento delle iniziative, sostenere gli uffici scolastici regionali, programmare di volta in volta le azioni ritenute necessarie ai fini dell'implementazione della conoscenza delle Indicazioni. Numerosi sono stati gli incontri realizzati per promuovere azioni di collaborazione con le associazioni professionali e disciplinari, con le associazioni dei genitori e con l'ufficio-scuola della CEI.

E' stato realizzato, nei giorni 18-19-20 settembre 2007 il corso residenziale riservato a tutti i dirigenti tecnici del settore. Il 25-26 ottobre è stato poi organizzato, a cura dell'Agenzia nazionale, un altro seminario per la formazione dei "comunicatori", ovvero di 150 tra ricercatori ex Irre e delegati regionali cui affidare il compito di presentare le Indicazioni secondo parametri e criteri coerenti con il testo delle Indicazioni. Allo scopo l'Agenzia ha

prodotto materiale informativo (video e slide) che in occasione del seminario è stato condiviso e acquisito dai partecipanti

Sono stati predisposti: a cura dell’Agenzia un piano di formazione e a cura dell’Invalsi un progetto di monitoraggio sull’impatto che le Indicazioni avessero avuto sugli insegnanti. Sul portale del Ministero, così come sul sito dell’Agenzia nazionale, è stata realizzata l’area dedicata alle Indicazioni.

Riguardo alle misure da attuare a livello regionale tutti gli Uffici scolastici hanno elaborato il proprio piano di intervento in ottemperanza alla citata direttiva 68, coinvolgendo i dirigenti tecnici del settore e in diversi casi i nuclei ex-Irre.

Le azioni messe in campo nel mese di settembre hanno riguardato la distribuzione a tutte le scuole del testo delle Indicazioni, accompagnata con una nota informativa. In contemporanea sono state previste le conferenze di servizio su base provinciale per i dirigenti scolastici. Nel corso di queste conferenze di servizio sono state concordate le modalità di diffusione e di sensibilizzazione delle scuole alla lettura e ad una prima riflessione sulle indicazioni stesse.

I dirigenti scolastici, su indicazione ricevuta nelle conferenze di servizio, hanno organizzato collegi docenti dedicati alla presentazione delle Indicazioni. Laddove è stata richiesta, c’è stata la partecipazione dei dirigenti tecnici e, in qualche caso la presentazione ha coinvolto anche i genitori.

Ciascun Ufficio Scolastico Regionale ha provveduto a costituire un gruppo di coordinamento regionale e nuclei provinciali di supporto alle Indicazioni. Sono stati programmati, in stretto contatto con il gruppo di coordinamento nazionale, vari seminari nazionali.

Per le iniziative di cui sopra, sono state affidate agli uffici scolastici regionali le risorse finanziarie di cui alla successiva tabella (E. F. 2007). Le risorse sono state impegnate e ripartite per sostenere attività regionali, per la realizzazione del seminario nazionale affidato, per attività provinciali, e in parte distribuite direttamente alle scuole.

Ripartizione fondi – E. F. 2007

| Regione | Quota fissa | Quota variabile | Totale |
|------------------|-------------|-----------------|----------------|
| LOMBARDIA | 200.000 | 791.831 | 991.831 |
| LIGURIA | 200.000 | 137.488 | 337.488 |
| VENETO | 200.000 | 423.498 | 623.498 |
| FRIULI V. GIULIA | 200.000 | 118.817 | 318.817 |
| EMILIA ROMAGNA | 200.000 | 324.201 | 524.201 |
| TOSCANA | 200.000 | 308.925 | 508.925 |
| UMBRIA | 200.000 | 100.995 | 300.995 |
| MARCHE | 200.000 | 155.311 | 355.311 |
| LAZIO | 200.000 | 549.105 | 749.105 |
| ABRUZZO | 200.000 | 173.134 | 373.134 |
| MOLISE | 200.000 | 52.619 | 252.619 |

| | | | |
|------------|-----------|-----------|-------------------|
| CAMPANIA | 200.000 | 847.845 | 1.047.845 |
| PUGLIA | 200.000 | 551.651 | 751.651 |
| BASILICATA | 200.000 | 106.935 | 306.935 |
| CALABRIA | 200.000 | 364.938 | 564.938 |
| SICILIA | 200.000 | 734.120 | 934.120 |
| SARDEGNA | 200.000 | 246.970 | 446.970 |
| NAZIONALE | 3.600.000 | 6.400.000 | 10.000.000 |

A seguito dell'emanazione del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto n. 133) che, all'art. 64 prevedeva la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico, sono stati adottati uno o più regolamenti con i quali si è provveduto, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell'assetto dell'ordinamento organizzativo e didattico del sistema scolastico.

Il piano programmatico, predisposto nel mese di settembre 2008, illustrava le iniziative volte ad ricondurre in un quadro coerente i diversi interventi di riforma ordinamentali succedutisi negli ultimi anni e ad operare, all'interno dei diversi ordini di scuola, opportunamente rivisti, una riformulazione degli assetti orari.

Una prima attuazione degli interventi di cui alla norma sopra citata ed al piano programmatico, con immediata ricaduta sulla istruzione primaria fu la previsione di classi funzionanti con orario di 24 ore settimanali affidate ad un insegnante unico (art. 4 del decreto legge n. 137 del 2008, convertito con modifiche con la legge 30 ottobre 2008, n. 169) a partire dall'anno scolastico 2009/2010.

In attuazione del citato art. 64, con Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.89, venne emanato il regolamento che, anche modificando disposizioni legislative vigenti, introduceva nell'organizzazione e nel funzionamento della scuola dell'infanzia e nel primo ciclo di istruzione, misure di riorganizzazione e qualificazione, al fine di assicurare migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa e dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

In sede di prima attuazione del citato D.P.R. n. 89 del 2009, sono state adottate, per un periodo non superiore a tre anni scolastici decorrenti dall'anno 2009/2010, le Indicazioni nazionali allegate al citato decreto legislativo n. 59/2004.

Ai sensi dell'art. 7, comma 3° del citato D.P.R., è stato emanato l'atto di indirizzo con il quale furono individuati i criteri generali idonei ad armonizzare gli assetti pedagogico didattici ed organizzativi previsti dal D.P.R. n. 89 del 2009

Si confermava la possibilità di iscrizione per gli alunni che compiano sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Il tempo scuola poteva essere articolato con orario scolastico settimanale a 24, 27, e sino a 30 ore nei limiti delle risorse dell'organico assegnato, ed era previsto altresì, ove sussistessero le condizioni, il modello delle 40 ore, corrispondente al tempo pieno. In sostanza, l'indicazione del modello lasciava autonomia alle

scuole per strutturare orari e assetti didattico-organizzativi, nell'ambito dell'organico assegnato, secondo la propria programmazione e valutazione.

Dall'anno scolastico 2009/2010 le classi successive alla prima continueranno a funzionare, fino a conclusione del loro percorso, secondo i modelli orario in atto nell'anno scolastico 2008/2009, incluso quello a tempo pieno.

2 - IL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

Legge n.53/2003 –articolo 2 (Sistema educativo di istruzione e di formazione) , comma 1 , lettera g)

*“Il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire e la riflessione critica su di essi , è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale ; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relativo all'uso delle tecnologie ; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in **alternanza scuola-lavoro** o attraverso l'apprendistato.*

Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico e delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai fabbisogni formativi; i licei hanno una durata quinquennale, l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi i licei si concludono con un Esame di stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione superiore”.

In attuazione della delega conferita dalla legge n. 53 del 2003, per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione e formazione è stato emanato il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 che ha rivisitato il settore formativo poggiandolo sulle due “gambe” del sistema dei licei e del sistema di istruzione e formazione professionale, definiti, all'articolo 1 “di pari dignità” e accomunati da un unico “profilo educativo, culturale, professionale” declinato in un apposito allegato.

2.1 - IL DIRITTO-DOVERE ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE E L'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

Quadro normativo

La legge n. 53, emanata il 28 marzo 2003 abrogava la precedente legge n. 9 del 20 gennaio 1999, che aveva elevato l'obbligo di istruzione da otto a dieci anni e la legge quadro n. 30 del 10 febbraio 2000, in materia di riordino dei cicli dell'Istruzione.

La citata legge delega n. 53/2003 avviò il percorso di attuazione del "diritto di istruzione e formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età". L'attuazione di tale diritto si realizzava nel sistema di istruzione ed in quello di istruzione e formazione professionale. Il diritto all'istruzione e formazione venne ridefinito e ampliato rispetto alla previsione minima di cui all'art. 34 della Costituzione e rispetto all'obbligo formativo, già istituito con legge 17 maggio 1999, n. 144, che introduceva la possibilità di assolvere l'obbligo in percorsi anche integrati di istruzione e formazione ed istituiva il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

La legge 53/2003, all'art. 4, dava delega al Governo di garantire, con successivi regolamenti, agli studenti che avevano compiuto il quindicesimo anno di età, la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, garantendo così l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. In tal modo si prevedeva di assicurare l'assolvimento dell'obbligo garantendo una vasta gamma di possibilità, con uno stretto collegamento rispetto alle opportunità di lavoro, ed una più incisiva azione rispetto agli abbandoni scolastici.

Con decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 fu regolamentata la realizzazione dell'obbligo scolastico nonché dell'obbligo formativo, per almeno dodici anni o, comunque fino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizzava nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione - costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni - anche attraverso l'apprendistato di cui all'art. 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 62, secondo i livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

I livelli essenziali furono definiti con decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", secondo il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A al decreto legislativo medesimo. Nei percorsi del secondo ciclo si doveva realizzare l'alternanza scuola - lavoro di cui al citato decreto legislativo n. 77/2005.

Successivamente, l'articolo 1, comma 622, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) introdusse l'obbligo di istruzione fino al sedicesimo anno di età, a decorrere dal 1° settembre 2007.

L'introduzione del nuovo obbligo si collocava nel quadro delle norme vigenti sul diritto/dovere all'istruzione e alla formazione, in base alle quali nessun giovane può interrompere il proprio percorso formativo senza aver conseguito un titolo di studio o, almeno, una qualifica professionale entro il 18° anno d'età.

L'innalzamento dell'obbligo, di cui al Decreto ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007 – Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione - rappresenta un obiettivo strategico per consentire ai giovani l'acquisizione dei saperi e delle competenze indispensabili per il pieno sviluppo della persona in tutte le sue dimensioni e per l'esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza.

Nel documento tecnico, parte integrante del predetto Regolamento, venivano declinati i saperi e le competenze che dovevano essere acquisiti dagli studenti al termine dei primi due anni dell'istruzione secondaria superiore. Tale struttura si basava sul principio dell'equivalenza formativa di tutti i percorsi, attraverso l'articolazione dei saperi in abilità/capacità, conoscenze e competenze, secondo lo schema del quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF) e sulla previsione dell'acquisizione di otto competenze chiave, corrispondenti a quelle indicate nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.12.2006.

A sostegno dell'attuazione del Regolamento sull'obbligo di istruzione, furono emanate Linee guida in relazione agli ambiti previsti nell'articolo 5 del sopra indicato decreto n. 139/07. Tali Linee contenevano una serie di misure da realizzare, in collaborazione con l'ANSAS e l'INVALSI, per avviare insieme alle scuole un processo sperimentale basato sulla metodologia "dell'apprendimento per competenze" e per valutare l'impatto dell'innovazione proposta sia rispetto alla progettazione didattico-metodologica delle istituzioni scolastiche sia rispetto a nuove modalità di valutazione degli studenti.

A partire dall'anno scolastico 2010/2011, le istituzioni scolastiche e le strutture formative accreditate dalle Regioni certificano le competenze acquisite dai giovani in obbligo di istruzione utilizzando il modello di certificazione adottato con decreto ministeriale n. 9 del 27 gennaio 2010.

- Sulla base del combinato disposto di queste norme, dall'anno scolastico 2007/2008 i giovani della fascia di età 14 – 16 anni potevano assolvere l'obbligo di istruzione nei seguenti ambiti:
- nei percorsi relativi ai primi due anni della scuola secondaria superiore di tutti gli ordini di studi;
- nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003, come previsto al comma 624 della legge finanziaria 2007. Tali percorsi si realizzano sia presso le strutture formative accreditate dalle Regioni sia presso le istituzioni scolastiche in modo integrato con le predette strutture formative;
- nei percorsi e progetti sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 622 della legge 296/06, disciplinati dall'articolo 5 del successivo decreto ministeriale 29 novembre 2007, realizzati nel quadro di intese con singole Regioni, limitatamente agli anni scolastici 2007-08 e 2008-09.

Successivamente, la legge 6 agosto 2008, n.133, articolo 64 – comma 4bis, di conversione del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, prevede che l'obbligo di istruzione decennale, di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006 n.296, dovesse essere assolto anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale e sino alla completa messa a regime delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226.

La Legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. "Collegato lavoro"), inoltre, ha previsto che il contratto di apprendistato di cui all'art. 48 del citato D.Lgs. 276/03 – oltre ad essere valevole per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione – fosse attivabile già a partire dai 15 anni di età per l'assolvimento anche dell'ultimo anno di obbligo di istruzione.

Nell'attuale sistema di istruzione e formazione, dunque, i giovani della fascia di età 14 – 16 anni possono assolvere l'obbligo nei:

- percorsi relativi ai primi due anni degli istituti professionali (decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.87)
- percorsi relativi ai primi due anni degli istituti tecnici (decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.88)
- percorsi relativi ai primi due anni dei licei (decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.89)
- percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione professionale realizzati da strutture formative accreditate ai sensi del D.M. 29-11-2007, nelle more della piena messa a regime del sistema di I.F.P. (Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010)
- percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (legge 4 novembre 2010, n. 183 di modifica dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 276/2003)

2.2 - IL SISTEMA DEI LICEI

Il sistema dei licei risulta formato dai licei artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, delle scienze umane (ex magistrale), economico e tecnologico (percorsi, questi ultimi, destinati ad assorbire almeno in parte l'istruzione tecnica e professionale).

Gli ordinamenti previsti nel decreto legislativo n. 226 del 2005 non sono stati sperimentati né, tanto meno, sono entrati in vigore, essendo stato prorogato già dalla precedente legislatura all'anno scolastico 2009 - 2010 l'avvio delle prime classi liceali a seguito dell'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. Il medesimo articolo 13 ha altresì soppresso il liceo economico ed il liceo tecnologico e prospettato il rilancio degli istituti tecnici e professionali che tornano dunque a far parte dei percorsi ordinamentali, modificando sostanzialmente l'impianto della normativa e novellando l'articolo 1 del decreto legislativo n. 226 del 2005.

Oggi «fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore».

Resta però, come conquista acquisita, la pari dignità tra i percorsi del sistema dell'istruzione secondaria superiore (licei, istituti tecnici e istituti professionali) e del sistema dell'istruzione e formazione professionale, in cui si realizza, "assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296", in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

L'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha, infine, confermato l'esigenza di procedere a una definitiva razionalizzare dei percorsi scolastici vigenti nell'ambito di un complessivo processo di revisione e sistematizzazione degli ordinamenti (suffragata dalle tesi espresse nel "Quaderno bianco sulla scuola") che, per quanto concerne il secondo ciclo, investe anche e contestualmente, attraverso specifici regolamenti, i percorsi degli istituti tecnici e degli istituti professionali, in attuazione della delega che risale appunto ai commi 1 bis e 1 ter del succitato articolo 13. Attraverso l'articolo 37 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, la revisione dell'istruzione secondaria superiore viene definitivamente fissata "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2010-2011".

Il riordino dei licei delineato dal D.P.R.n. 89/2010 si colloca nel solco dei precedenti interventi normativi incardinando la revisione dei percorsi intorno a quattro punti fondamentali:

- riconfermare l'identità e la peculiarità dei licei all'interno del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e di formazione, attraverso la definizione dell'apposito Profilo (allegato A) e delle "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento declinati secondo conoscenze, abilità e competenze".
- fare acquisire ai giovani, attraverso l'unitarietà della cultura liceale, declinata nei vari percorsi a seconda delle personali inclinazioni, capacità critica e conoscenza approfondita degli specifici settori disciplinari;
- superare la frammentazione dei percorsi di studio dovuta all'accavallarsi ed al sovrapporsi delle sperimentazioni, delimitando un quadro orario atto all'approfondimento delle discipline e mirato al possesso di una solida cultura comune, costituita da alcuni pilastri (l'italiano, la matematica, le scienze, la filosofia, la storia dell'arte), su cui poggiano le materie più specificamente di indirizzo. Ciò ha consentito di riequilibrare le componenti umanistica e scientifica e di evitare la parcellizzazione delle conoscenze.
- demandare alle istituzioni scolastiche, attraverso il Piano dell'offerta formativa, la ricerca progettuale e l'elaborazione di specifici progetti culturali chiamati a integrare i requisiti e le indicazioni previsti dallo Stato e a declinarli a seconda delle specificità del territorio, delle esperienze svolte e delle eccellenze presenti al loro interno.

Al riguardo si richiamano sinteticamente alcuni elementi chiave che caratterizzano il provvedimento:

- numero contenuto di percorsi e opzioni;
- maggiore sostenibilità per gli alunni del carico orario annuale obbligatorio, adattato alle esigenze dei percorsi, che contempla di norma 891 ore per ciascun anno del primo biennio e 990 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno, prolungato a 1023 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno per il liceo classico, al fine di rafforzare gli insegnamenti di lingua straniera e dell'area matematico-scientifica, termine che è incrementato solo in presenza di particolari didattiche laboratoriali proprie dei licei artistico e musicale e coreutico;
- finalizzazione del primo biennio anche all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 2007 e relativi allegati;
- riferimento a risultati di apprendimento declinati in conoscenze, abilità e competenze, anche in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 su Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF) al fine di facilitare i passaggi tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro e favorire la mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea, da definire con successivo decreto nell'ambito delle Indicazioni nazionali;
- maggiori spazi di autonomia, con aumento delle quote di flessibilità riservate alle istituzioni scolastiche (sino al 30% nel secondo biennio);
- rafforzamento dell'area matematico-scientifica;
- incremento e approfondimento dello studio di almeno una lingua straniera e previsione della possibilità di arricchire l'offerta formativa con attività e insegnamenti di altre lingue straniere;
- previsione dell'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (fatto salvo il liceo linguistico) in tutti i percorsi;
- proposta di nuovi modelli organizzativi per sostenere il ruolo delle scuole come centri di innovazione e progettazione culturale e didattica: è prevista la possibilità di costituire i dipartimenti per un aggiornamento costante dei percorsi di studio e un comitato scientifico, finalizzato a rafforzare il raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le esigenze del territorio, le istituzioni universitarie e di alta formazione;
- possibilità di raccordo con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato e il privato sociale, attraverso la diffusione di stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro;
- possibilità delle istituzioni scolastiche di modellare la propria autonoma proposta culturale attraverso il Piano dell'offerta formativa, l'utilizzo consapevole degli strumenti di autonomia progettuale e didattica fissati dal D.P.R. 275 del 1999, l'attivazione di ulteriori insegnamenti, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche

e intese con le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori.

2.3 - IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (I.F.P.)

Quadro normativo

Nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n.53, fu sottoscritto l'Accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, con il quale furono definite le linee guida per la realizzazione, a partire dall'anno scolastico 2003-2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale. A seguito del citato Accordo quadro furono sottoscritti Accordi tra le singole regioni, il MIUR e il MPLS per dare realizzazione a percorsi formativi destinati a studenti in possesso del diploma di licenza media che volessero accedere a percorsi triennali in grado di far loro acquisire competenze di base e competenze tecnico professionali anche al fine dei passaggi tra i sistemi formativi.

Successivamente, il decreto legislativo n. 226/2005, relativo al secondo ciclo, ha dedicato l'intero Capo III alla definizione dei livelli essenziali di prestazione relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, rinviando a successivi provvedimenti la definizione dei relativi standard minimi. A tali livelli devono attenersi le Regioni nella realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di loro esclusiva competenza ai sensi del novellato Titolo V della Costituzione. Nelle more della piena attuazione del citato Capo III, i percorsi sperimentali hanno fatto riferimento ai seguenti Accordi, nell'ambito del già citato Accordo quadro del 19 giugno 2003:

- l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 - definizione degli standard minimi delle competenze di base per i percorsi sperimentali triennali, al fine di garantire spendibilità nazionale degli esiti formativi certificati, intermedi e finali, articolando tali standard nell'area dei linguaggi, in quella scientifica, tecnologica e storico-socio-economica.
- l'Accordo in Conferenza unificata 28 ottobre 2004 - definizione di criteri e indicazione di modelli per la certificazione finale ed intermedia ed il riconoscimento dei crediti maturati nei percorsi formativi, anche al fine di favorire il passaggio tra sistemi formativi, proponendo in allegato i seguenti dispositivi: l'attestato di qualifica professionale; il certificato di competenze intermedio; l'attestazione di riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi al sistema della FP, dall'apprendistato e dalla scuola secondaria superiore e anche ai fini dei passaggi interni alla FP. Per favorire i passaggi tra sistemi, l'ordinanza ministeriale n. 87 del 2004 ha disciplinato il passaggio dal

sistema della FP e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione, abolendo l'esame prima previsto e stabilendo che apposite Commissioni valutino le certificazioni introdotte dal decreto interministeriale n. 86 e attestino che il giovane abbia le competenze adeguate per l'ammissione alla frequenza di una determinata classe dell'istituto a cui abbia fatto richiesta.

- l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni 5 ottobre 2006 - definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico – professionali delle prime 14 figure professionali di riferimento a livello nazionale, a partire dalle scelte compiute dalle Regioni nell'esercizio della loro competenza esclusiva in materia di programmazione dell'offerta formativa sul territorio.
- l'Intesa in Conferenza Stato-Regioni 20 marzo 2008 - definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi. Tali standard recepiscono quelli già definiti con decreto interministeriale 29/11/2007, introdotti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione anche nei percorsi di I.F.P.
- l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni 5 febbraio 2009 – definizione degli standard formativi minimi relativi ad altre 5 figure professionali che, insieme alle 14, costituiscono il repertorio nazionale al quale ricondurre le qualifiche relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale, per un totale di 19 figure.
- l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010 - primo anno di attuazione 2010-11 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Tale Accordo ha anche aggiornato il Repertorio delle qualifiche e dei diplomi professionali, portando entrambi a 21 figure professionali di riferimento.

I dati

L'esame dei dati, tratti dall'ultima rilevazione congiunta MIUR-MLPS, evidenzia un fenomeno in continua e costante crescita. Nell'anno scolastico 2009/2010 il totale dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale (IeFP) è stato di 8.406, con un incremento del 9,1%, rispetto alla precedente rilevazione del 2008/2009. Il numero degli studenti iscritti ha raggiunto il numero di 162.257, pari al 7,4% in più rispetto al precedente anno. Il rapporto allievi-corsi, a livello nazionale, conferma, nel 2009/2010, una media di 19 alunni per percorso/anno.

L'analisi della serie storica evidenzia che dal 2004/05, anno successivo alla prima attivazione, dopo un primo notevole incremento di corsi (da 1.460 a 4.032) e di studenti (da 25.347 a 72.034), la crescita è stata regolare.

Con riferimento all'articolazione dell'offerta formativa delle 21 qualifiche di durata triennale, è da notare che oltre il 60% degli studenti si concentra su cinque di esse (operatore del benessere, installatore-manutentore di impianti elettrici, operatore della ristorazione-cuoco-cameriere,

operatore amministrativo segretariale, operatore meccanico di sistemi). L'offerta dei diplomi di durata quadriennale è attualmente presente in sole quattro Regioni ed è riferita a 16 delle 21 tipologie di diplomi di cui all'Accordo 29/4/2010.

Tavola 3.1.1 - Corsi ed allievi dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale. A.A.S.S. 2003/04 - 2009/10

| Anni scolastici | Corsi | | Allievi | |
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Valori Assoluti | Variazione % | Valori Assoluti | Variazione % |
| 2003/2004 | 1.460 | - | 25.347 | - |
| 2004/2005 | 4.032 | +176,2 | 72.034 | +184,2 |
| 2005/2006 | 5.347 | +32,6 | 93.338 | +29,6 |
| 2006/2007 | 5.926 | +10,8 | 109.933 | +17,8 |
| 2007/2008 | 7.269 | +22,7 | 139.486 | +26,9 |
| 2008/2009 | 7.642 | +5,1 | 150.247 | +7,7 |
| 2009/2010 | 8.406 | +10,0 | 162.257 | +8,0 |

L'offerta di I.eF.P. in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali (Intesa in C.U. 16 dicembre 2010)

Contestualmente al riordino degli istituti professionali, che ha interessato esclusivamente l'offerta formativa di durata quinquennale essendo le qualifiche professionali di competenza regionale, l'Accordo in Conferenza Stato Regioni 29 aprile 2010 ha previsto per l'a.s. 2010-2011 l'avvio della messa a regime dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2 del decreto legislativo n.226/2005. L'Accordo, recepito con decreto interministeriale del 15 giugno 2010, prevede anche la predisposizione di linee guida, di cui all'articolo 13, comma 1-quinquies della legge n.40/2007, per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, linee guida adottate con successiva Intesa in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010.

Nell'ambito degli organici raccordi di cui sopra, è stata prevista la possibilità che gli istituti professionali di Stato – previa richiesta delle Regioni interessate – offrano anche percorsi di I.eFP, in regime di sussidiarietà, secondo due distinte tipologie:

- offerta sussidiaria integrativa, destinata agli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli istituti professionali, che richiedono, al termine del terzo anno, il conseguimento di una delle 21 qualifiche professionali in relazione all'indirizzo di studio frequentato.

Gli istituti professionali realizzano tali percorsi avvalendosi delle quote del 20% di autonomia e del 25% di flessibilità;

- offerta sussidiaria complementare, destinata agli studenti che richiedono di conseguire i titoli di qualifica professionale triennale e di diplomi quadriennali presso gli istituti professionali. In tal caso gli istituti professionali attivano classi a sé stanti, che assumono gli standard formativi e la regolamentazione dell'ordinamento dei percorsi IeFP.

L'Intesa in parola è stata recepita con il DM n.4 del 18 gennaio 2011.

2.4 - NUOVI ISTITUTI TECNICI E NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI

L'impianto del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione già previsto dalla legge n. 53/2003 e dal decreto legislativo n. 226/2005 è stato successivamente profondamente modificato, per quanto riguarda il sistema dei licei, per effetto della legge 2 aprile 2007, n. 40. L'articolo 13 di detta legge ha stabilito, infatti, che fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, ed ha contemporaneamente soppresso i licei economico e tecnologico.

Con la legge n. 133/2008, articolo 64, sono stati definiti obiettivi e criteri di attuazione della riforma del sistema di istruzione, secondo una linea di continuità e di razionalizzazione con quanto già definito per via normativa negli anni immediatamente precedenti, con la previsione di specifici regolamenti, sotto forma di decreti del Presidente della Repubblica, per i diversi settori scolastici e per gli ambiti di ordinamento.

Con l'entrata in vigore della legge n. 133/2008 è stato pertanto avviato il processo di riordino degli istituti tecnici e professionali, tutti con indirizzi di studi di durata quinquennale.

La fase istruttoria per la predisposizione dei regolamenti di riordino degli istituti tecnici e professionali è stata realizzata con la collaborazione del Gruppo tecnico di lavoro istituito con decreto dipartimentale n. 12/09, che ha operato attraverso un costante dialogo con le istituzioni scolastiche e nel confronto con le associazioni disciplinari e professionali e le parti sociali.

I due regolamenti sono stati approvati in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 4 febbraio 2010 e promulgati con decreti del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, rispettivamente n. 88 e n. 87. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è avvenuta in data 15 giugno 2010 (Serie generale n. 137 - supplemento ordinario n. 128/L).

2.5 - ISTRUZIONE TECNICA

Il riordino degli istituti tecnici delineato nel citato regolamento (D.P.R. n.88/2010) offre una prima risposta articolata ad una pluralità di urgenze emerse negli ultimi anni, quali:

- riconfermare l'identità degli istituti tecnici all'interno del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e di formazione;
- fare acquisire ai giovani, attraverso la cultura scientifica, economico-giuridica e tecnica, la capacità di creare, progettare, contribuire a fare impresa per partecipare attivamente allo sviluppo economico del Paese;
- dare risposte chiare ai giovani e alle famiglie, che si aspettano dalla scuola percorsi trasparenti e competenze spendibili tanto per l'inserimento nel mondo del lavoro, quanto per il passaggio ai livelli superiori di istruzione e formazione, anche per l'esercizio di professioni tecniche regolamentate;
- superare la frammentazione dei percorsi di studio presenti nei previgenti ordinamenti e nelle numerose sperimentazioni ad essi collegate;
- rendere più efficienti i servizi di istruzione e più efficace l'utilizzo delle risorse, coniugando qualità e risparmio.

Al riguardo si richiamano sinteticamente gli elementi chiave che caratterizzano il provvedimento:

- numero contenuto di indirizzi (11) riferiti a settori produttivi di rilevanza nazionale;
- maggiore sostenibilità per gli alunni del carico orario annuale obbligatorio di 1.056 ore effettive di lezione, corrispondente a 32 ore settimanali;
- superamento della duplicazione tra indirizzi del medesimo ordine di studi (per esempio, tra i corsi di ordinamento e le corrispondenti sperimentazioni nazionali e autonome);
- riferimento a risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze, in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 su Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF) al fine di facilitare i passaggi tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro e favorire la mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea;
- maggiori spazi di autonomia, con aumento delle quote di flessibilità curricolare riservate alle istituzioni scolastiche, nel quadro di criteri generali definiti a livello nazionale per evitare la frammentazione dei percorsi;
- incremento dello studio della lingua inglese e previsione della possibilità di arricchire l'offerta formativa con attività e insegnamenti di altre lingue straniere;
- la previsione dell'insegnamento di scienze integrate, al quale concorrono, nell'autonomia dei loro statuti epistemologici, le discipline di "Scienze della

terra e biologia”, di “Fisica” e di “Chimica”, con l’obiettivo di potenziare la cultura scientifica secondo una visione sistemica;

- proposta di nuovi modelli organizzativi per sostenere il ruolo delle scuole come centri di innovazione, attraverso la costituzione di Dipartimenti per un aggiornamento costante dei percorsi di studio, soprattutto nelle aree di indirizzo; l’istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, finalizzato a rafforzare il raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo; la realizzazione di un Ufficio tecnico per migliorare l’organizzazione e la funzionalità dei laboratori e la loro sicurezza per le persone e per l’ambiente;
- sviluppo di metodologie innovative basate sull’utilizzo diffuso dei laboratori a fini didattici in tutti gli ambiti disciplinari;
- raccordo più stretto con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato e il privato sociale, attraverso la più ampia diffusione di stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro.

2.6 - ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Il riordino degli istituti professionali delineato nel richiamato Regolamento (D.P.R. n.88/2010) risponde alle seguenti esigenze:

riaffermare l’identità degli istituti professionali all’interno del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e formazione, al fine di valorizzare il “capitale sociale” accumulato dagli istituti professionali nella loro pluridecennale esperienza e, nel contempo, far loro assumere una configurazione in grado di rispondere in maniera flessibile alla richiesta di competenze sempre più avanzate connesse a precisi ambiti settoriali aventi rilevanza nazionale;

- fare acquisire ai giovani, attraverso una solida base di istruzione generale e di cultura professionale i saperi e le competenze necessarie per assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica;
- dare risposte chiare ai giovani e alle famiglie, che si aspettano dalla scuola percorsi trasparenti e competenze spendibili tanto per l’inserimento nel mondo del lavoro, quanto per il passaggio ai livelli superiori di istruzione e formazione;
- configurare un quadro ordinamentale che superi la sovrapposizione con i percorsi degli istituti tecnici;
- raccordarsi organicamente con il sistema di istruzione e formazione professionale, di competenza delle Regioni;
- rendere più efficienti i servizi di istruzione e più efficace l’utilizzo delle risorse, coniugando qualità e risparmio.

Al riguardo, si richiamano sinteticamente gli elementi chiave che caratterizzano il provvedimento:

- numero contenuto di indirizzi (6) riferiti a settori produttivi di rilevanza nazionale;
- maggiore sostenibilità per gli alunni del carico orario annuale obbligatorio di 1.056 ore effettive di lezione, corrispondente a 32 ore settimanali;
- riferimento a risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze, in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche (EQF), ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea;
- maggiori spazi di autonomia, con aumento delle quote di flessibilità riservate alle istituzioni scolastiche, nel quadro di criteri generali definiti a livello nazionale per evitare la frammentazione dei percorsi;
- incremento dello studio della lingua inglese e previsione della possibilità di arricchire l'offerta formativa con attività e insegnamenti di altre lingue straniere;
- la previsione dell'insegnamento di scienze integrate, al quale concorrono, nell'autonomia dei loro statuti epistemologici, le discipline di "Scienze della terra e biologia", di "Fisica" e di "Chimica", con l'obiettivo di potenziare la cultura scientifica secondo una visione sistemica;
- proposta di nuovi modelli organizzativi per sostenere il ruolo delle scuole come centri di innovazione, attraverso la costituzione di Dipartimenti nonché per un aggiornamento costante dei percorsi di studio, soprattutto nelle aree di indirizzo; l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, finalizzato a rafforzare il raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo del lavoro e delle professioni. Per gli indirizzi del settore industria e artigianato è previsto anche l'Ufficio tecnico;
- sviluppo di metodologie innovative basate sull'utilizzo diffuso dei laboratori a fini didattici in tutti gli ambiti disciplinari;
- raccordo più stretto con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato e il privato sociale, attraverso la più ampia diffusione dell'alternanza scuola-lavoro;
- possibilità di rilasciare qualifiche e diplomi in regime di sussidiarietà nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale, nel quadro di specifici accordi stipulati tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le singole Regioni sulla base delle linee guida da emanare ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40.

2.7 - LE LINEE GUIDA

Con le direttive del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 57 del 15 luglio 2010 e n. 65 del 28 luglio 2010, sono state definite le Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento, rispettivamente, degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali. Le citate Direttive n. 57 e n. 65 sono state registrate alla Corte dei Conti, rispettivamente, il 4 agosto 2010 con riferimento agli Istituti Tecnici, e il 20 agosto 2010 con riferimento agli Istituti Professionali.

Le Linee Guida sono state predisposte a cura del Gruppo tecnico di lavoro istituito con decreto dipartimentale n. 12/09, che ha costantemente interagito con le istituzioni scolastiche interessate, anche a distanza, e si è confrontato, a più riprese, con le parti sociali e le associazioni professionali e disciplinari.

Le Linee Guida individuano gli orientamenti per sostenere gli Istituti Tecnici e Professionali – nell'esercizio della loro autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e sviluppo – nell'applicazione delle innovazioni ordinamentali introdotte dai due Regolamenti in parola.

In particolare, le Linee Guida di cui sopra hanno definito, con riferimento al primo biennio, la declinazione dei risultati di apprendimento in conoscenze e abilità, così come previsto dai due Regolamenti infrascritti. Tale declinazione ha consentito l'avvio del processo di riforma ordinamentale nelle classi prime per l'a.s. 2010/11.

Dalla seconda metà di gennaio 2011 è stata avviata la seconda fase di lavoro del Gruppo Tecnico per la stesura delle Linee guida per il secondo biennio e per il quinto anno degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali, che sarà completata a breve termine.

Nel quadro di riordino degli istituti professionali si è ripreso il processo di graduale attuazione del Capo III del decreto legislativo n.226/2005. Infatti, in data 29 aprile 2010 è stato sottoscritto l'Accordo tra il MIUR il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, riguardante il primo anno di attuazione – 2010/2011 - dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27 , comma 2 del decreto legislativo n.226/2005. L'Accordo, recepito con decreto interministeriale del 15 giugno 2010, fa rinvio ad alcuni articoli del D.lsvo n. 226/2005 e rimanda, nell'ambito di un piano di lavoro congiunto, alla predisposizione delle linee guida , di cui all'articolo 13 , comma 1-quinquies della legge n.40/2007 con l'obiettivo di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionali di competenza delle Regioni compresi in un apposito Repertorio nazionale.

Con successivo Accordo del 16 dicembre 2010 sono state adottate le linee guida per realizzare gli organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale ; in particolare sono state individuate due tipologie di offerta sussidiaria che gli istituti professionali possono assicurare al sistema di istruzione e

formazione professionale finalizzata al rilascio del diploma di qualifica e di diploma professionale, di cui al Capo III del citato decreto legislativo n.226/2005:

offerta sussidiaria integrativa per la quale gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli istituti professionali finalizzati all'acquisizione dei Diplomi di istruzione professionale possono conseguire al termine del terzo anno anche i diplomi di qualifica professionale validi per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione. Per la predisposizione dell'offerta sussidiaria integrativa gli istituti professionali utilizzano le quote di autonomia e di flessibilità , di cui all'articolo 5. comma 3 lettere a) e c) del DPR n. 87/2010;

offerta sussidiaria complementare gli studenti possono conseguire i titoli di qualifica e di diploma professionale presso gli istituti professionali , a tal fine gli istituti professionali attivano classi che assumono gli standard formativi e la regolamentazione dell'ordinamento dei percorsi di IeFP determinati da ciascuna regione. L'accordo in parola è stato recepito con il DM n.4 del 18 gennaio 2011.

La valorizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di cui all'articolo 1, comma 631, della legge finanziaria 2007, si realizza nel nuovo assetto del secondo ciclo di istruzione e formazione previsto dall'articolo 13 della legge n. 40/07, con la riaffermazione della distinta identità degli istituti tecnici e professionali rispetto al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e formazione professionale. In questo contesto, era prevista anche l'istituzione dei poli tecnico professionali e degli istituti tecnici superiori. La valorizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore si realizzava, in base alla legge finanziaria 2007, attraverso la riorganizzazione del sistema dell'IFTS di cui all'articolo 69, della legge n. 144/99 e la previsione di un apposito fondo all'articolo 1, comma 875, della citata legge finanziaria 2007.

In relazione a quanto previsto dal regolamento n. 436/2000 e dagli accordi in sede di Conferenza unificata, il sistema dell'IFTS fu sostenuto dalle risorse stanziare da questo Ministero e dalle Regioni, che dovevano concorrervi per almeno il 30% con propri fondi, oltre ai contributi offerti da eventuali altri soggetti pubblici e privati. L'integrazione delle risorse per realizzare i piani regionali secondo le linee guida condivise a livello nazionale presentava aspetti problematici, soprattutto per i tempi richiesti dalle Giunte regionali per assumere le relative determinazioni in relazione agli stanziamenti di competenza, che si rapportavano a quelli di questo Ministero. Per cercare di risolvere il problema, l'accordo in sede di Conferenza unificata 25 novembre 2004 stabilì che la programmazione avvenisse su base triennale. Questo criterio sarà riaffermato dal DPCM 25 gennaio 2008 che definì le linee guida per la riorganizzazione del sistema dell'IFTS e la costituzione degli istituti tecnici superiori.

Con le Linee guida recepite nel DPCM, si propose un sistema articolato su tre tipologie di interventi:

- costituzione di istituti tecnici superiori per la realizzazione di percorsi finalizzati al conseguimento del diploma di tecnico superiore;

- realizzazione di percorsi finalizzati al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore;
- adozione di misure per favorire lo sviluppo dei poli tecnico- professionali di cui all'art. 13, comma 2, della Legge n. 40/07.

Le linee guida prevedono un sistema articolato in tipologie di interventi finalizzati a rispondere a:

- fabbisogni formativi diffusi a livello nazionale, riferiti ad ampie aree tecnologiche, strategiche per lo sviluppo economico e industriale, corrispondenti agli ambiti di intervento del Piano "Industria 2015" finanziato dal Ministero dello sviluppo economico, con i programmi di attività realizzati dagli ITS che prevedevano percorsi di 1800-2000 ore per il conseguimento del diploma di tecnico superiore;
- fabbisogni formativi più strettamente riconducibili al contesto territoriale e relativi a specifici settori produttivi, con i percorsi della durata di 800-1000 ore, progettati e gestiti dai soggetti associati di cui all'art. 69 legge n. 144/99, per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.

A sostegno della progressiva attuazione delle disposizioni contenute nel DPCM, furono programmate, nell'anno 2008, attività seminariali che coinvolsero, per il confronto delle esperienze utile alla definizione delle nuove figure di tecnico superiore e dei relativi standard, i partenariati dei Poli formativi operanti nei settori dell'IFTS afferenti alle aree tecnologiche degli Istituti Tecnici Superiori, con la partecipazione delle amministrazioni di settore interessate, dei rappresentanti delle parti sociali e di esperti del mondo accademico e del mondo del lavoro.

Nell'anno 2008, inoltre, è stato portato a termine il piano nazionale di monitoraggio della programmazione IFTS 2004-2006 che ha in particolare osservato le attività dei 126 poli formativi costituiti dalle regioni. E' proseguito nelle 8 regioni del Mezzogiorno il Piano di intervento finanziato dal Cipe per collegare la specializzazione tecnica superiore con la ricerca applicata.

Nel corso dell'anno 2009 la prosecuzione di dette attività, e cioè la riorganizzazione ed il potenziamento dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e l'avvio della costituzione degli Istituti Tecnici Superiori e dei poli tecnico-professionali, in attuazione al DPCM 25.1.08, furono rideterminate a seguito dell'emanazione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (G.U. serie generale - n. 304 del 31 dicembre 2008), convertito con la legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14, che all'art. 37, comma 1, prevedeva la proroga del termine di avvio del sistema del secondo ciclo di istruzione e formazione, dall'anno scolastico 2009/2010 all'anno scolastico 2010/2011.

Tale intervento normativo consentì di porre in essere soltanto gli adempimenti propedeutici alla predisposizione degli schemi di regolamento, che hanno riguardato:

- l'organizzazione di seminari per il confronto delle esperienze realizzate nella programmazione 2004-2006;

- l'organizzazione della Conferenza dei servizi nazionale per il coordinamento degli interventi. Alla data prevista, 9 luglio 2009, a causa del conflitto interistituzionale tra Regioni e Governo, in luogo della Conferenza è stato realizzato un seminario di approfondimento con la presenza anche dei referenti delle Regioni;
- la predisposizione atti istruttori per la definizione del piano di attività di avvio dei Poli tecnico-professionali.

La proroga dall'anno scolastico 2009/2010 all'anno scolastico 2010/2011, che ha riguardato anche i percorsi di istruzione e formazione professionale (IFP) ha comportato lo slittamento anche per l'adozione dei piani di avvio dei Poli tecnico-professionali. Al riguardo, furono organizzati numerosi incontri di lavoro per la predisposizione degli stessi, in costante raccordo con le previsioni inserite negli schemi di regolamento di riordino degli istituti tecnici e professionali.

2.8 - L'ALTERNANZA SCUOLA /LAVORO

La legge 53/2003, all'art. 4, ha conferito al Governo la delega ad adottare, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3 della legge stessa, un apposito decreto legislativo "al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo". L'alternanza non è un nuovo ordinamento degli studi, ma è una metodologia che si avvale di una pluralità di strumenti e costituisce un mezzo efficace per far acquisire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, anche migliori capacità di orientamento alle scelte e all'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, avvicinando gli studenti al mondo delle professioni in contesti operativi e facilitando la costruzione di un progetto consapevole di sviluppo personale, culturale e professionale.

Il rapporto scuola-lavoro attraverso la valorizzazione della componente formativa dell'esperienza pratica, consente inoltre di agire maggiore incisività nella prevenzione degli abbandoni scolastici.

I percorsi in alternanza sono progettati, attuati e verificati e valutati, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro

L'alternanza scuola-lavoro può svolgersi anche attraverso la riproduzione di contesti reali in laboratorio con la metodologia didattica dell'impresa formativa simulata. In questo modo è possibile per le scuole collegarsi al mondo del lavoro, anche nelle aree in cui non vi è un numero di imprese sufficiente ad ospitare che gli studenti per periodi di stage e tirocini.

Il 20 gennaio 2010, a seguito dell'acquisizione delle designazioni dei rappresentanti delle regioni, si è insediato il Comitato nazionale chiamato a formulare indicazioni in merito all'adozione delle linee guida di cui al decreto legislativo n. 77/2005, articolo 3.

I percorsi in alternanza sono finanziati con le risorse economiche di cui all'art. 9 del decreto legislativo 77/05, nel limite massimo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, a valere sul fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

2.9 - ATTIVITÀ A SOSTEGNO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E DIDATTICA

A partire dall'anno 2007 il Ministero, si è avvalso della collaborazione dell'ANSAS e dell'INVALSI per l'attuazione dei piani di intervento relativi a misure nazionali di sistema, finanziate nell'esercizio 2007 con propri decreti (2 Meuro all'ANSAS; e 360.000 euro all'INVALSI).

La collaborazione con l'ANSAS ha riguardato la realizzazione di misure nazionali di sistema, concernenti:

- il programma "INNOVADIDATTICA" di interventi per promuovere e sostenere l'attuazione di progetti di innovazione organizzativa e didattica gestiti dalle scuole, con gli obiettivi di promuovere la progettazione e la sperimentazione di percorsi formativi per competenze, di valutare la sostenibilità delle proposte didattiche da parte dello studente e di sostenere la circolazione di strumenti e materiali didattici prodotti dalle scuole, utili anche in contesti di istruzione e formazione;
 - l'attivazione di servizi di dialogo con le scuole per l'assistenza tecnica on line;
 - la distribuzione di materiale didattico utile alle scuole, anche con riferimento agli indirizzi dell'Unione europea;
 - il sostegno alla formazione in servizio dei docenti;
 - il monitoraggio dello stato di attuazione del nuovo obbligo di istruzione;
- l'avvio della costituzione dei gruppi territoriali per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
- consulenza alle scuole per la creazione di reti e l'individuazione di nuove soluzioni organizzative e didattiche (modularità del monte ore, utilizzo della quota del 20 %);
 - costituzione di gruppi di progetto composti da docenti per aree disciplinari afferenti ai quattro assi;
 - costituzione di gruppi di docenti di scuole del primo ciclo e del secondo ciclo per la progettazione di un curriculum verticale per competenze.

Il piano di intervento per il quale il Ministero si è avvalso della collaborazione dell'INVALSI, fa riferimento al documento tecnico allegato al citato DM 139/2007 sui saperi e le competenze per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, ed era finalizzato all'elaborazione di strumenti di valutazione dei risultati degli apprendimenti per la costituzione di un quadro unico delle qualifiche e delle competenze a livello europeo. Le iniziative nelle quali è stato impegnato anche il gruppo nazionale per l'attuazione dell'obbligo di istruzione, possono sintetizzarsi come segue:

- condivisione della normativa di riferimento;
- approfondimento competenze chiave e dei sistemi europei di insegnamento/apprendimento;
- studio del quadro normativo europeo di riferimento EQF;
- definizione delle ipotesi di declinazione dei livelli di performance in relazione al quadro europeo delle qualifiche;
- trasferimento di metodologie strumenti e buone pratiche evidenziate nei percorsi sperimentali triennali al contesto dell'obbligo;
- rapporto sul "modello per l'accertamento valutativo dei processi di acquisizione delle competenze di base nei percorsi triennali sperimentali";
- convegni e seminari.

Le suddette attività proseguirono nell'anno 2008 pur non avendo beneficiato, per tale anno, di risorse aggiuntive rispetto a quelle assegnate nel 2007 e sopra richiamate.

Nella realizzazione dei suddetti Piani, il Ministero si avvale della consulenza del Gruppo nazionale, previsto dalle linee guida per l'obbligo di istruzione adottate con atto del Ministro del 27.12.2007, e costituito con Decreto dipartimentale n. 11 del 18 febbraio 2008.

In particolare, il Gruppo nazionale svolse i seguenti compiti:

- osservazione dello stato di avanzamento del processo di attuazione dell'obbligo di istruzione;
- sostegno alla creazione di gruppi di lavoro territoriali, di diretto supporto alle scuole;
- raccolta e valutazione dei risultati in itinere della sperimentazione;
- redazione dei rapporti intermedi e finali.

Infine, per l'attuazione dell'obbligo di istruzione nei percorsi di istruzione e formazione professionale (di cui al precedente punto b), il Decreto ministeriale 29 novembre 2007 aveva previsto un apposito Gruppo tecnico nazionale, costituito con decreto dirigenziale del 10 aprile 2008, a firma dei competenti direttori del Ministero del lavoro e della pubblica istruzione. L'ISFOL, che fornì consulenza e assistenza al predetto Gruppo, ha redatto un primo rapporto.

3 - ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Premessa

I corsi di istruzione destinati agli adulti, anche immigrati, sono stati riorganizzati dal DM 40 25 ottobre 2007 applicativo dell'art. 1 comma 632, della Legge 296/06. Successivamente l'art. 64, comma 4, lett. f) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto la ridefinizione dell'assetto

organizzativo didattico dei centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali; in attuazione di ciò è stato predisposto uno schema di regolamento approvato in prima lettura dal consiglio dei Ministri il 12 giugno 2010.

A seguito di tale deliberazione sono stati richiesti i prescritti pareri al Consiglio Nazionale della pubblica istruzione, alla Conferenza unificata, al Consiglio di Stato ed alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

I pareri sono stati resi: dal Consiglio Nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza del 16 dicembre 2009, dalla Conferenza unificata nella seduta del 6 maggio 2010, dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 14 giugno 2010, dalla VII Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica il 20 ottobre 2010 e dalla VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione) della Camera dei Deputati il 10 novembre 2010.

La riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti e dei corsi serali è finalizzata ad ottimizzare le azioni e le risorse disponibili, ad assicurare una maggiore qualità del servizio per innalzare i livelli di istruzione della popolazione adulta, potenziarne le competenze chiave, favorire l'inclusione sociale, anche degli immigrati, e contribuire al recupero della dispersione scolastica dei giovani con più di 16 anni che non hanno assolto all'obbligo di istruzione.

Il nostro Paese, infatti, segna un preoccupante deficit formativo: quasi 30 milioni sono i cittadini in possesso al massimo della licenza media (cfr. ASI 2008, ISTAT) e più del 40% della popolazione adulta raggiunge solo il primo livello di competenza funzionale e solo circa il 13% di essa raggiunge il livello 3 ovvero un livello accettabile (cfr. ALL – Lettaratismo e abilità per la vita, 2006, INVALSI).

Il sistema di istruzione degli adulti si è progressivamente sviluppato con l'istituzione dei Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta (CTP), previsti dall'ordinanza ministeriale del 29 luglio 1997, n. 455. I Centri hanno innovato la lunga e consolidata esperienza dei corsi per studenti lavoratori (cosiddetti corsi 150 ore) ed allargato la loro sfera di azione anche ai corsi brevi e modulari per l'acquisizione di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche ed informatiche. I CTP hanno ricevuto ulteriore slancio con la direttiva n. 22 del 6 febbraio 2001 con la quale sono state approvate le linee guida per la riorganizzazione ed il potenziamento dell'educazione permanente sanciti dall'Accordo in sede di Conferenza unificata del 2 marzo 2000.

Contemporaneamente, attraverso uno sviluppo costante dei corsi serali, è stata resa possibile l'acquisizione di una qualifica o di un diploma di scuola secondaria superiore da parte di adulti e di giovani adulti prematuramente usciti dal sistema formativo.

L'azione dei CTP e delle scuole serali ha consentito di aumentare il numero degli adulti che partecipano ad iniziative di istruzione e formazione, ha favorito l'integrazione linguistica e sociale degli stranieri e il reinserimento delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale, ha promosso l'occupabilità e l'invecchiamento attivo.

Alcuni dati

Nel corso dell'ultimo decennio, si è assistito a un progressivo consolidamento del ruolo svolto nel Paese dai Centri Territoriali Permanenti, che sono passati da 389 nell'anno scolastico 1998/1999 a 533 nell'anno scolastico 2008/2009. Nel suddetto periodo si possono individuare due fasi: una prima fase di forte espansione e diffusione sul territorio (corrispondente alle annualità 1998/99-2000/01) e una seconda fase di stabilizzazione, comunque orientata alla crescita (corrispondente alle annualità 2003/04 –2008/09).

Lo sviluppo delle attività dei CTP ha fatto registrare anche una maggiore differenziazione dell'offerta formativa, come testimonia l'incremento, negli ultimi cinque anni, dell'utenza dei corsi di alfabetizzazione funzionale, che hanno consentito agli adulti di proseguire il loro percorso di istruzione in modo più essenziale in vista del conseguimento di un diploma di istruzione tecnica, di un diploma o di una qualifica di istruzione professionale o artistica. Dall'anno scolastico 2003/2004 all'anno scolastico 2008/2009, l'utenza di tali corsi ha avuto un fortissimo incremento, passando da 1.218 iscritti a 8.355.

Nel complesso, si è esteso anche il bacino di utenza dei CTP, passando da una media di 391 utenti per Centro nel 1998/1999 ad una media di 756 nel 2007/2008, annualità in cui è stato raggiunto il valore massimo, mentre un lieve calo è stato registrato nel 2008/2009 con una media di 715. Tale sviluppo sembra indicare il segno di una crescente capacità dei Centri nel catturare l'attenzione degli adulti e nel ricondurli nell'alveo del circuito scolastico mediante un'offerta formativa varia e diversificata, idonea a soddisfare i molteplici fabbisogni formativi espressi dalla popolazione.

Al pari dei CTP, gli istituti di istruzione secondaria di 2° grado gestori di corsi serali hanno offerto un contributo all'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione adulta. Dall'anno scolastico 2003/2004 c'è stato un incremento: le sedi di erogazione dei corsi sono, infatti, passate da un totale di 705 (anno scolastico 2003/2004) a un totale di 905 (anno scolastico 2008/2009). Tale incremento non ha comportato, però, una diminuzione del numero degli abbandoni, rimasto molto elevato nel tempo per la difficoltà che incontrano gli adulti a seguire corsi strutturati come quelli destinati ai giovani minori di 18 anni. Oltre ai corsi finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione superiore e/o di qualifica, tali istituti hanno attivato anche altre tipologie di corso, ampliando il ventaglio dell'offerta formativa per adulti mediante l'erogazione di corsi a favore di cittadini stranieri per l'integrazione linguistica e sociale. Gli iscritti ai corsi serali per il conseguimento del diploma di istruzione superiore e/o di qualifica erano 62.304 unità nell'anno scolastico 2003/2004; sono stati 80.458 nell'a.s. 2008/2009.

Le motivazioni del riordino

A seguito delle attività di monitoraggio e delle indagini valutative, il sistema di istruzione degli adulti ha evidenziato alcune criticità che non lo rendono adeguato alle nuove, più pressanti necessità formative. Tra queste si segnalano l'eccessiva rigidità ordinamentale e

organizzativa dei percorsi che hanno impianti troppo simili a quelli dei corsi "diurni", la mancanza di autonomia amministrativa, didattica e organizzativa delle strutture dedicate all'istruzione degli adulti, l'assenza di un sistema integrato di formazione a distanza che consentirebbe di coinvolgere anche chi è lontano o desidera praticare forme più o meno estese di autoformazione assistita, la carenza di un chiaro e organico sistema di crediti e certificazioni che possa riguardare anche le esperienze lavorative e che venga riconosciuto da ogni livello e tipo di formazione.

La riorganizzazione dei CTP e dei corsi serali delineata nello schema di regolamento intende offrire una risposta articolata alle predette criticità, in modo da, rendere più sostenibile e compatibile l'offerta di istruzione degli adulti.

Al riguardo si richiamano sinteticamente gli elementi chiave che caratterizzano il riordino.

- innalzare i livelli d'istruzione dell'utenza debole: sono prioritari i percorsi destinati agli adulti per conseguire titoli di studio, ivi compresa la certificazione riguardante l'acquisizione dei saperi e delle competenze relative all'obbligo di istruzione. In questo contesto, sono considerati anche i corsi finalizzati alla conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri. Gli adulti che già possiedono un diploma o una laurea non potranno più iscriversi ai centri per conseguire ulteriori diplomi o certificati relativi a corsi di lingua straniera o informatica. Questi ultimi potranno essere previsti solo con l'ampliamento dell'offerta formativa dei centri, sempre che vi siano risorse pubbliche o private allo scopo preordinate.
- rafforzare l'identità dell'offerta formativa: i centri provinciali per l'istruzione degli adulti costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di un proprio organico e di uno specifico assetto organizzativo e didattico, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale e dimensionata secondo i parametri previsti per gli istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado di cui alla normativa vigente.
- valorizzare i saperi e le competenze già possedute dagli adulti per rendere sostenibile l'offerta formativa: i Centri, in coerenza con gli effettivi bisogni formativi degli adulti, assicurano "percorsi più brevi ed essenziali rispetto a quelli ordinari" (cfr. Piano programmatico) organizzati in livelli (I e II livello) ed articolati rispettivamente in 2 e 3 periodi didattici. A questo scopo, nel monte ore complessivo di ciascun percorso sono previste - in misura non superiore al 10% - attività di accoglienza ed orientamento finalizzate al riconoscimento dei crediti ed alla conseguente personalizzazione del percorso nel "Patto formativo individuale"; è prevista, altresì, la fruizione a distanza di una parte del percorso, previsto per ciascun livello, per non più del 20% del corrispondente monte ore complessivo del percorso.
- rendere l'offerta di servizio dei centri più vicina alle persone attraverso le reti territoriali: un numero contenuto di centri, con punti di articolazione del servizio molto articolati potrà consentire di raggiungere un maggior numero di adulti con costi più contenuti.

- garantire la più ampia spendibilità dei titoli e delle certificazioni: i percorsi di I e II livello fanno riferimento a risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze, anche in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 su “Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche” (EQF) al fine di facilitare i passaggi tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro e favorire la mobilità delle persone sul territorio dell’Unione europea.

IL MINISTRO


Tabella 1

Percorsi e progetti sperimentali art. 5 Decreto 29/ 11/ 2007

| REGIONE | Contributo Assegnato E.F. 2008 |
|----------------|---------------------------------------|
| ABRUZZO | 219.767,00 |
| EMILIA ROMAGNA | 732.558,00 |
| LAZIO | 586.047,00 |
| LIGURIA | 293.023,00 |
| LOMBARDIA | 1.850.000,00 |
| PIEMONTE | 586.047,00 |
| UMBRIA | 293.023,00 |
| VENETO | 439.535,00 |
| totale | 5.000.000,00 |

Tabella 2
Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale
Art. 1 comma. 624 legge finanziaria 2007

| Regioni | e.f. 2008 |
|----------------|------------------------|
| ABRUZZO | € 305.766,00 |
| BASILICATA | € 102.034,00 |
| CALABRIA | € 323.276,00 |
| CAMPANIA | € 2.688.486,00 |
| EMILIA ROMAGNA | € 3.018.648,00 |
| FRIULI V.G. | € 1.355.789,00 |
| LAZIO | € 2.076.041,00 |
| LIGURIA | € 787.169,00 |
| LOMBARDIA | € 10.511.770,00 |
| MARCHE | € 134.236,00 |
| MOLISE | € 52.676,00 |
| PIEMONTE | € 5.213.349,00 |
| PUGLIA | € 1.472.188,00 |
| SARDEGNA | € 70.357,00 |
| SICILIA | € 3.168.728,00 |
| TOSCANA | € 1.728.990,00 |
| UMBRIA | € 129.010,00 |
| VENETO | € 5.441.822,00 |
| P.A. BOLZANO | € 670.820,00 |
| P.A. TRENTO | € 677.118,00 |
| VALLE D'AOSTA | € 71.727,00 |
| Totale | € 40.000.000,00 |

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| A. F. 2007 | N° Corsi | N° Allievi | | | N° Corsi | N° Allievi | | | N° Corsi | N° Allievi | | | N° Corsi | N° Allievi | | | N° Corsi | N° Allievi in CFP |
|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|
| | | Tot | Scuola | CFP | | Tot | Scuola | CFP | | Tot | Scuola | CFP | | Tot | Scuola | CFP | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ABRUZZO | 19 | 268 | 0 | 268 | 10 | 137 | 0 | 137 | 34 | 503 | 0 | 503 | 63 | 908 | 0 | 908 | 0 | 0 |
| BASILICATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 200 | 0 | 200 | 9 | 103 | 0 | 103 | 24 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 |
| CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 960 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 960 | 0 | 960 | 0 | 0 |
| CAMPANIA | 223 | 4.286 | 0 | 4.286 | 217 | 4.491 | 2.391 | 2.100 | 27 | 599 | 599 | 0 | 467 | 9.376 | 2.990 | 6.386 | 0 | 0 |
| EMILIA R. | 250 | 5.628 | 2.520 | 3.108 | 232 | 4.956 | 2.680 | 2.276 | 75 | 1.500 | 1.500 | 0 | 557 | 12.084 | 6.700 | 5.384 | 0 | 0 |
| FRIULI V.G. | 95 | 1.731 | 523 | 1.208 | 92 | 1.659 | 310 | 1.349 | 75 | 1.065 | 88 | 977 | 262 | 4.455 | 921 | 3.534 | 0 | 0 |
| LAZIO* | 134 | 2.735 | 0 | 2.735 | 117 | 2.101 | 0 | 2.101 | 83 | 1.329 | 0 | 1.329 | 334 | 6.165 | 0 | 6.165 | 0 | 0 |
| LIGURIA | 48 | 874 | 38 | 836 | 43 | 774 | 66 | 708 | 40 | 738 | 0 | 738 | 131 | 2.386 | 104 | 2.282 | 0 | 0 |
| LOMBARDIA | 641 | 13.600 | 3.383 | 10.217 | 575 | 11.544 | 2.459 | 9.085 | 564 | 9.829 | 2.227 | 7.602 | 1.780 | 34.973 | 8.069 | 26.904 | 78 | #### |
| MARCHE | 25 | 525 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 221 | 221 | 0 | 38 | 746 | 746 | 0 | 0 | 0 |
| MOLISE | 3 | 48 | 0 | 48 | 12 | 182 | 158 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 230 | 158 | 72 | 0 | 0 |
| PIEMONTE | 402 | 8.402 | 2.212 | 6.190 | 350 | 6.400 | 1.384 | 5.016 | 145 | 2.354 | 0 | 2.354 | 897 | 17.156 | 3.596 | 13.560 | 0 | 0 |
| PUGLIA | 40 | 720 | 0 | 720 | 73 | 1.314 | 90 | 1.224 | 135 | 2.430 | 108 | 2.322 | 248 | 4.464 | 198 | 4.266 | 0 | 0 |
| SARDEGNA | 5 | 99 | 99 | 0 | 14 | 220 | 220 | 0 | 4 | 72 | 72 | 0 | 23 | 391 | 391 | 0 | 0 | 0 |
| SICILIA | 320 | 6.874 | 3.241 | 3.633 | 119 | 2.380 | 0 | 2.380 | 140 | 1.665 | 0 | 1.665 | 579 | 10.919 | 3.241 | 7.678 | 5 | 45 |
| TOSCANA | 363 | 8.552 | 8.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 878 | 673 | 205 | 434 | 9.430 | 9.225 | 205 | 0 | 0 |
| UMBRIA | 34 | 434 | 387 | 47 | 10 | 136 | 136 | 0 | 10 | 106 | 106 | 0 | 54 | 676 | 629 | 47 | 0 | 0 |
| VENETO | 321 | 5.924 | 0 | 5.924 | 300 | 5.405 | 0 | 5.405 | 300 | 4.831 | 0 | 4.831 | 921 | 16.160 | 0 | 16.160 | 0 | 0 |
| TOTALI | 2.923 | 60.700 | 21.480 | 39.220 | 2.234 | 42.859 | 9.894 | 32.965 | 1.725 | 28.223 | 5.594 | 22.629 | 6.882 | #### | 36.968 | 94.814 | 83 | #### |

Basilicata: inseriti i dati relativi ai percorsi "attivati" e non quelli, pur comunicati, ma riferiti ai percorsi in "corso"
Lazio: mancano i dati della provincia di Rieti

| A. F. 2007 | 1° Anno | | | | 2° Anno | | | | 3° Anno | | | | TOTALE TRIENNIO | | | | 4° Anno | |
|-----------------------|----------|------------|--------|------|----------|------------|---|------|----------|------------|---|------|-----------------|------------|--------|------|-------------------|-----|
| | N° Corsi | N° Allievi | | | N° Corsi | N° Allievi | | | N° Corsi | N° Allievi | | | N° Corsi | N° Allievi | | | N° (N° Allievi in | |
| | | Tot | Scuola | CFP | | Tot | a | CFP | | Tot | a | CFP | | Tot | Scuola | CFP | | |
| BOLZANO ITALIANA | 33 | 517 | 0 | 517 | 17 | 291 | 0 | 291 | 16 | 214 | 0 | 214 | 66 | 1022 | 0 | 1022 | 5 | 79 |
| BOLZANO TEDESCA-P. A. | 41 | 1413 | 0 | 1413 | 27 | 763 | 0 | 763 | 27 | 530 | 0 | 530 | 95 | 2706 | 0 | 2706 | 9 | 138 |
| TRENTO VALLE d'AOSTA | 66 | 1399 | 0 | 1399 | 67 | 1230 | 0 | 1230 | 67 | 1134 | 0 | 1134 | 200 | 3763 | 0 | 3763 | 31 | 451 |
| | 9 | 110 | 0 | 110 | 9 | 56 | 0 | 56 | 8 | 47 | 0 | 47 | 26 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 |